

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XV Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

297^a SEDUTA

MERCOLEDI' 9 NOVEMBRE 2011

Presidenza del Vicepresidente Oddo

indi

del Presidente Cascio

A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio dei Resoconti

INDICE**Assemblea regionale siciliana**

(Comunicazione di decadenza di atti ispettivi e politici) 4

Commissioni parlamentari

(Comunicazione di richieste di parere) 3

Congedi 3,4**Disegni di legge**

«Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio» (732-672-699-700-713/A)

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE	5,22,37,92
LEONTINI (PDL)	5,7,22,93
D'ANTRASSI, <i>assessore per le risorse agricole e alimentari</i>	19,22,40,41,48,55,70,73,93
CRACOLICI (PD)	23,27,29,31,40,42,53,70
MANCUSO (PDL)	26,31,46,53,60,65
COLIANNI (MPA), <i>vicepresidente della Commissione</i>	30,32,50,53,68,69,72,77
RINALDI (PD)	30,38
CALANDUCCI (MPA)	33,37
VINCIULLO (PDL)	33,42,66,72
ADAMO (UDC)	36,38
SCILLA (Grande Sud)	37,67
PANARELLO (PD)	48
SAVONA (Alleati per la Sicilia)	54
FALCONE (PDL)	54,59
MARZIANO (PD)	55,72
DI BENEDETTO (PD)	60,84
ARMAO, <i>assessore per l'economia</i>	61
ODDO (PD)	63,70
MARINELLO (PD)	65
MARINESE (PDL)	67
INCARDONA (Grande Sud)	73
CAPPADONA (Alleati per la Sicilia)	82
(Votazione finale e risultato)	93,94

Ordini del giorno

(Annunzio e accettazione come raccomandazione numeri 587, 590, 591, 592, 593, 594) 87

Gruppi parlamentari

(Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare e di nuova denominazione) 4

Missioni 3

La seduta è aperta alle ore 16.50

PARLAVECCHIO, *segretario f.f.*, dà lettura dei processi verbali delle sedute numeri 295 e 296 dell'8 novembre 2011 che, non sorgendo osservazioni, si intendono approvati.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Missioni

PRESIDENTE. Comunico che sono in missione gli onorevoli: Gennuso dall'8 all'11 novembre 2011; Scoma il 9 novembre 2011; Cordaro, anche il 10 novembre 2011.

L'Assemblea ne prende atto.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo per oggi, per motivi di salute, gli onorevoli Lentini, Faraone, Beninati, Bonomo e Buzzanca.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunicazione di richieste di parere

PRESIDENTE. Comunico le richieste di parere pervenute ed assegnate alle competenti Commissioni:

AFFARI ISTITUZIONALI (I)

- Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta. Designazione componente effettivo del collegio dei revisori dei conti. (n. 191/I).
pervenuto in data 8 novembre 2011 e inviato in data 9 novembre 2011.

- Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo. Designazione componente effettivo del collegio dei revisori dei conti. (n. 192/I).
pervenuto in data 8 novembre 2011 e inviato in data 9 novembre 2011.

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

- Direttive di attuazione degli interventi didattici di cui alla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9. (n. 190/V).
pervenuto in data 8 novembre 2011 e inviato in data 9 novembre 2011.

Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare e di nuova denominazione di Gruppo

PRESIDENTE. Comunico che:

- con nota dell'8 novembre 2011, pervenuta in pari data e protocollata al n. 8938/AulaPg del 9 novembre successivo, l'onorevole Marcello Bartolotta ha dichiarato di aderire al Gruppo parlamentare "Movimento per le autonomie" (MPA);

- con nota dell'8 novembre 2011, pervenuta in pari data e protocollata al n. 8936/AulaPg del 9 novembre successivo, l'onorevole Giambattista Bufardecì, nella qualità di Presidente del Gruppo parlamentare "Forza del Sud", ha comunicato che quest'ultimo ha assunto la nuova denominazione di Gruppo parlamentare "Grande Sud". La nuova denominazione decorre, pertanto, dall'8 novembre 2011.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunicazione di decadenza di atti ispettivi e politici

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della dichiarazione di ineleggibilità alla carica di deputato regionale dell'onorevole Santo Catalano pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 279 del 26 ottobre 2011, decadono i seguenti atti politici e ispettivi dallo stesso parlamentare presentati: mozione n. 220; interrogazioni numeri 1695 e 2065.

Ne decade, altresì, la firma da: mozioni numeri 232, 246, 256, 287 e 296; interrogazioni numeri 1326 e 1726.

L'Assemblea ne prende atto.

Onorevoli colleghi, per consentire, alla Commissione Bilancio di completare i suoi adempimenti sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17.02, è ripresa alle ore 17.21)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, procediamo come avevamo stabilito ieri sera, poi eventualmente, apprezzate le circostanze rispetto al modo come affrontiamo il testo, faremo le valutazioni sempre e comunque ragionevoli per tirare fuori un prodotto che, a mio avviso, interessa moltissimo non solo all'agricoltura siciliana, ma anche alla pesca, settori fondamentali della nostra economia.

Congedi

PRESIDENTE. Preciso che il congedo dell'onorevole Buzzanca deve intendersi per oggi e per domani.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che gli onorevoli Cimino e De Benedictis sono in congedo per oggi, rispettivamente per motivi istituzionali e per motivi familiari.

L'Assemblea ne prende atto.

Onorevoli colleghi, sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17.23, è ripresa alle ore 17.28)

La seduta è ripresa.

**Seguito della discussione del disegno di legge «Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio»
(nn. 732-672-699-700-713/A)**

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge nn. 732-672-699-700-713/A «Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio».

Invito i componenti la III Commissione "Attività produttive" a prendere posto al banco delle Commissioni.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta n. 296 era stata data lettura dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 degli onorevoli Leontini e Mancuso sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

**«Articolo 2.
«Stipula contratti assicurativi**

1. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4 bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499'».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso l'emendamento 2.1.

LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

**«Articolo 3.
«Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali**

1. All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 13, e modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole singole e associate' aggiungere le parole ivi comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo', e dopo la parola decennale' aggiungere le seguenti parole e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, sarà presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto.';

b) al comma 5 bis dopo le parole imprese singole' sono aggiunte le parole e associate, comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo';

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6 bis. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da destinare per 5.000 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti'.

2. Le somme autorizzate dal comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, pari a 8.000 migliaia di euro, discendenti da assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate dal Dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura ad interventi in favore delle imprese singole e associate comprese quelle nel settore dell'agriturismo. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla compensazione tra la somma destinata all'IRCAC e quella destinata al dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura.

3. Alle imprese operanti nel settore della pesca sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2011 previa accensione di mutui di durata decennale, nonché contributi in conto capitale alle imprese costituite in forma societaria, nei limiti e alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 25 luglio 2007, L 193. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono ripartite le risorse tra gli interventi di consolidamento delle passività onerose e di capitalizzazione delle società».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 3.3, 3.4, 3.5, 3.6;
- dagli onorevoli Ragusa e Adamo: 3.1;

- dall'onorevole Adamo: 3.2;
- dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 3.8;
- dal Governo: 3.7.

Si passa agli emendamenti 3.3 e 3.4 degli onorevoli Leontini, Mancuso.

LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 3.1 degli onorevoli Ragusa e Adamo.

ADAMO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 3.7 del Governo:

«Alla fine della lettera a) del comma 1 aggiungere "l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi" ».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento 3.8, essendo contrario il parere della Commissione Bilancio, é improcedibile.

Si passa all'emendamento 3.5, a firma degli onorevoli Leontini e Mancuso.

LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.1 (II parte) sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 3.2, a firma dell'onorevole Adamo:

«Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“Le imprese agricole accedono altresì ai benefici di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, tramite l'IRFIS e/o gli istituti bancari aderenti alle procedure previste dal predetto articolo.”».

Onorevoli colleghi, accantoniamo l'articolo 3 per la riscrittura dell'emendamento 3.2, considerato il parere favorevole della Commissione Bilancio. Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

«Articolo 4.

Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie

1. All'articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, inserito dall'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da scadute alla data del 31 dicembre 2009' sino a presente legge' sono sostituite dalle parole scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.';

b) il comma 2 è così sostituito:

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19'.

2. Le proroghe di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle esposizioni di natura agraria contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Leontini e Mancuso gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Gli emendamenti sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

«Articolo 5.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 16 della legge regionale 6/2009

1. L'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

1 bis. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell'impresa, concesso in base al volume d'affari dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

1 ter. I finanziamenti di cui al comma 1 bis, e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore *de minimis* di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, 1535/2007 della Commissione pubblicato nella G.U.U.E. del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 bis.

1 quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1 bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni'.

b) Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore *de minimis* in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività';

c) dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:

5 bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

5 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel

rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L 193.'.

2. Per l'attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nell'ambito delle risorse assegnate alla CRIAS per le finalità indicate dalla medesima disposizione di legge, può in sede di riprogrammazione delle risorse, ripartire le somme da destinare ai settori agricoli e della pesca, e nell'ambito di ciascuno di essi ai diversi tipi di interventi».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 5.2, 5.3, 5.4;
- dagli onorevoli Scilla, Incardona, Mineo e Cimino: 5.5;
- dagli onorevoli Maira e Cordaro: 5.6;
- dall'onorevole Adamo: 5.1.

Gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Gli emendamenti 5.5 e 5.6 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 5.1, a firma dell'onorevole Adamo.

ADAMO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 5. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

«Articolo 6.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge regionale 6/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole 'a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l'anno 2008 ed agli inizi dell'anno 2009, nonché dell'aggravarsi dell'attuale crisi congiunturale' sono sostituite dalle seguenti 'in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare';

b) alla lettera b) le parole 'in essere prima della data di pubblicazione della presente legge' sono sostituite dalle seguenti 'purché contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso'».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini, Mancuso l'emendamento 6.1.

L'emendamento 6.1 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

«Articolo 7.

Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali

1. Alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel settore dell'agriturismo, sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali in essere alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore dell'agriturismo e dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, L 337, per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L 193.

4. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, di cui 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 1, e quanto a 500 migliaia di euro per le finalità del comma 3».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5;
- dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 7.6.

Gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Dichiaro improcedibile l'emendamento 7.6, essendo contrario il parere della Commissione Bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 7. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

«Articolo 8.

Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità

1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti siciliani di qualità secondo la definizione comunitaria e a 'chilometro zero' promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle imprese operanti in Sicilia esercenti attività di vendita, ristorazione e ospitalità che utilizzino prodotti a 'chilometro zero' e di qualità, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari attribuisce il logo chilometro zero' e di qualità da collocare negli esercizi e utilizzabile nell'attività di impresa e nell'attività promozionale. Al fine di valorizzare i prodotti agricoli a 'chilometro zero' e di qualità, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, d'intesa con le associazioni di categoria, individua modalità atte a diffondere e far conoscere i prodotti a 'chilometro zero' e di qualità. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari disciplina i criteri e le modalità per l'adozione del logo a 'chilometro zero' e i relativi controlli.

2. Al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari della Regione, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari istituisce, con proprio decreto, un Tavolo di concertazione composto dai seguenti soggetti:

a) dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari che lo presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;

b) due esperti di marketing e comunicazione di comprovata esperienza;

c) rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate.

3. Il tavolo di concertazione svolge i seguenti compiti:

a) delinea dei percorsi formativi incentrati sull'offerta dei prodotti agricoli regionali, atti a formare gli addetti alla distribuzione commerciale, anche mediante gruppi di lavoro ristretti e incontri con gli operatori commerciali;

b) elabora, per le esigenze e le finalità di cui al presente articolo, un catalogo promozionale dei prodotti regionali agroalimentari, aggiornato annualmente, secondo le modalità e i criteri indicati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

c) promuove accordi fra la grande distribuzione organizzata (GDO) e gli operatori del settore agricolo al fine di incentivare la distribuzione dei prodotti a chilometro zero e di qualità;

d) compone gli interessi delle parti nei procedimenti amministrativi relativi all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di vendita nel territorio regionale, delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali che esercitano attività di commercio nel settore merceologico agro-alimentare, in applicazione delle legge regionale 22 dicembre 1998, n. 28, attraverso la sostituzione di intese e accordi. La partecipazione al Tavolo di concertazione è a titolo gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale.

4. Dall'applicazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5;
- dal Governo: 8.7 (I, II e III parte);
- dagli onorevoli Mineo, Cimino, Scilla, Incardona: 8.6;
- dagli onorevoli Cracolici, Panepinto, Apprendi, Digiacomo, Galvagno e Panarello: 8.8.

Gli emendamenti 8.1, 8.2 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 8.7 (I parte) del Governo:

«Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti siciliani di qualità a "chilometro zero", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle imprese di servizi operanti in Sicilia esercenti attività di vendita, ristorazione o ospitalità che utilizzano prodotti di qualità a "chilometro zero", l'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari attribuisce il logo "chilometro zero" da collocare negli esercizi ed utilizzabile nell'attività di impresa e nell'attività promozionale. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina i criteri e le modalità per l'istituzione e la diffusione del logo "chilometro zero", dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai sensi della vigente normativa"».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti 8.3 e 8.4 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 8.6 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 8.7 (II parte) del Governo:

«Al comma 3 sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) compone gli interessi delle parti in occasione dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita nel territorio regionale, delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali che esercitano attività di commercio nel settore merceologico agro-alimentare, in applicazione della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 28, attraverso la sottoscrizione di intese e accordi";».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che l'emendamento 8.5 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 8.7 (III parte) del Governo:

«Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

"3 bis. La partecipazione al tavolo di concertazione è a titolo gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale",

Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole "non possono scaturire" sono sostituite dalle parole "non scaturiscono";
- al termine del periodo aggiungere virgola e le seguenti parole "in quanto la disposizione non prevede alcun intervento finanziario"».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 8.8, a firma dell'onorevole Cracolici:

«Aggiungere il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al comma 1, relative alla conoscenza e alla diffusione dei prodotti siciliani di qualità si applicano anche per il latte fresco pastorizzato, il latte di qualità prodotto in Sicilia.

L'Assessorato per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con le associazioni di categoria, individua modalità atte alla promozione pubblicitaria del latte siciliano presso la grande distribuzione organizzata"».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

«Articolo 9.
Attività di vendita diretta e mercatale

1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un'offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un'ampia gamma, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l'esercizio di attività di 'vendita diretta' realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.

2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l'attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l'articolo 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 20 novembre 2007, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari emana le disposizioni per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un 'progetto pilota' per promuovere sul territorio nazionale una rete di 'vetrine promozionali e punti mercatali' operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un 'progetto pilota' per promuovere sul territorio dell'Unione europea una rete di 'vetrine promozionali e punti mercatali', per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio

finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a 2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379. Il progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8;
- dagli onorevoli Maira e Cordaro: 9.9;
- dal Governo: 9.10 (I e II parte).

Gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.9, 9.4 e 9.5 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 9.9. decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 9.10 (I parte) del Governo:

«*Il comma 3 è così sostituito:*

"3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con proprio decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2".».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

L'emendamento 9.6 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 9.10 (II parte), del Governo:

«*Al comma 4 le parole "presente articolo" sono sostituite dalle parole "comma 1"*».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Gli emendamenti 9.7 e 9.8 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

«Articolo 10.

Norme per il contrasto alle fitopatie 'Citrus Tristeza Virus' ed al punteruolo rosso

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari individua un programma pubblico regionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E 16 dicembre 2006, L 358, contenente gli interventi strutturali per la prevenzione e il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi 'Citrus Tristeza Virus'.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatia 'Citrus tristeza virus', per i danni strutturali e per le eventuali perdite di reddito.

3. Per l'erogazione dei contributi sono applicate le condizioni individuate dall'articolo 10 del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato UE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, recante modifiche del regolamento (CE) 70/2001, pubblicato nella G.U.U.E. del 16 dicembre 2006, L 358.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si provvede quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423 e quanto a 4.500 migliaia di euro con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*), l'Azienda delle foreste della Regione siciliana, anche a richiesta dei proprietari delle piante infestate, interviene per la loro rimozione ed eliminazione. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari disciplina con decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6;
- dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 10.7;
- dal Governo: 10.8.

Gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 10.8, a firma del Governo. Ne do lettura:

«Il comma 1 è così sostituito:

“1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attua le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione e il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi ‘*Citrus Tristeza Virus*’”».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 sono ritirati.

L’Assemblea ne prende atto.

L’emendamento 10.7 è improcedibile.

Pongo in votazione l’articolo 10, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Si passa all’articolo 11. Ne do lettura:

«Articolo 11.
Vendemmia verde

1. Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella campagna 2010/2011, alla misura della vendemmia verde, in conformità all'articolo 103 *novodecies* del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico OCM), pubblicato in G.U.U.E. del 16 novembre 2007, L 299, ed all'articolo 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008 della Commissione, pubblicato in G.U.U.E del 30 giugno 2008, L 170, socie di cantine iscritte all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente operanti quali imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli così come definite dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato in G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento, è concesso un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde.

2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure per la concessione dell'aiuto di cui al comma 1, che possono prevedere la figura del collettore delle istanze nella cantina sociale cooperativa.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE per gli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) pubblicato in G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con parte delle riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6;
- dalla Commissione: 11.1;
- dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 11.8;
- dal Governo: 11.7 (I, II e III parte), 11.10.

Gli emendamenti 11.2 e 11.3 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 11.7 (I parte) del Governo:

«Al comma 1 le parole "nella compagna 2010/2011" sono sostituite con le seguenti "nella vendemmia relativa all'anno 2011"».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 11.1, a firma della Commissione. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

CRACOLICI. Questo emendamento non lo capisco!

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, avevo due versioni dell'emendamento davanti a me. Su questo il Governo è contrario.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. La Commissione si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1. Chi è favorevole si alzi; chi è resti seduto.

(Non è approvato)

L'emendamento 11.4 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 11.7 (II parte) del Governo:

«*Il comma 2 è così sostituito: "2. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure per la concessione dell'aiuto di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di controllo del cumulo per evitare sovrapposizione di interventi. L'importo massimo concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo a titolo di *de minimis* è di euro 3.750,00 e può essere presentata un'unica istanza per ogni cantina sociale cooperativa".*».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'emendamento 11.8, a firma dell'onorevole Pogliese.

ADAMO. Appongo la firma all'emendamento 11.8.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.8 è superato perché, di fatto, è contenuto nella riscrittura.

Gli emendamenti 11.5 e 11.6 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 11.7 (III parte) del Governo:

«*Al comma 3 le parole "1998/2006, del 15 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti "n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007"*».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'emendamento 11.10, a firma del Governo. Ne do lettura:

«*Il comma 4 è così riformulato: "4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle seguenti modifiche normative:*

a) Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '3.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti '2.500 migliaia di euro'.

b) Alla lettera h) *septies* del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '3.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti '1.000 migliaia di euro'».

Preciso che a seguito dell'approvazione di questo emendamento l'articolo 36 è da intendersi superato. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

«Articolo 12
Fondo regionale di garanzia»

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato Fondo regionale di garanzia la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi.

2. La dotazione iniziale del fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 è quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte con le economie disponibili al 31 dicembre 2010 dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono fissate le modalità e le condizioni del Fondo regionale di garanzia.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti rispettivamente dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007 L337 e dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L379, nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5;
- dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 12.6.

Gli emendamenti 12.1 e 12.2 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 12.6. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole ed alimentari*. Contrario.

PRESIDENTE. Mi pare sostanzialmente inammissibile. Chiedo il supporto degli uffici.
Onorevole Pogliese, lo ritira?

XV LEGISLATURA

297 SEDUTA

9 novembre 2011

POGLIESE. No.

PRESIDENTE. Lo trasformiamo in ordine del giorno.

LEONTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONTINI. Signor Presidente, assessore, l'emendamento dell'onorevole Pogliese è fondato perché si sta riattivando un processo di ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole esposte con un fondo di garanzia. Si riattiva questo fondo di garanzia perché, in effetti, nel passato l'assessorato lo aveva già attivato per il tramite dell'Ismea.

Per quale motivo adesso dobbiamo farlo con una banca generica, un istituto che fino ad oggi, peraltro, ha manifestato poca sensibilità nei confronti di queste necessità?

Abbiamo avuto sempre questo rapporto con l'Ismea, perché non continuarlo con la stessa?

C'è soltanto da riattivarlo, il fondo è solo una riattivazione della garanzia.

PRESIDENTE. Onorevole Leontini, lei ha sicuramente più esperienza di me nel campo.

Se noi pensiamo di dare all'Ismea la gestione del fondo regionale di garanzia è bene che da questo punto di vista, se c'è un margine, lo si faccia con un ordine del giorno che chieda al Governo se è possibile. Vorrei capire cosa ne pensa il Governo rispetto alla questione.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. In linea di principio, non siamo contrari. Come lei sa, esistono delle convenzioni con l'Ismea attualmente vigenti, c'è quella sulla G-card, quella sulla garanzia sul PSR dove la Regione ha stanziato un fondo comune con l'Ismea per poter garantire l'accesso al credito per il 50 per cento a carico delle aziende; quindi esistono varie misure cogestite. Non so esattamente, per questo non abbiamo espresso parere favorevole, se questo emendamento si riferisce a quelle misure o a qualche cos'altro...

LEONTINI. Si riferisce a quelle misure.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Se è quello, favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, c'è il parere favorevole all'emendamento 12.6 sia da parte della Commissione che del Governo.

Ho insistito affinché diventasse ordine del giorno, non è stato possibile farlo.

Evidentemente faremo gestire il fondo regionale di garanzia all'Ismea, onorevole Leontini.

Accantoniamo l'articolo 12 per un approfondimento.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, vorrei dare un suggerimento e chiedere ai colleghi di aggiungere, più che sostituire una banca con l'Ismea, aggiungere "una banca, un intermediario finanziario o l'Ismea". Si introduca un principio competitivo.

Invece di dire "sostituire la banca con l'Ismea", dire "banca, intermediario o l'Ismea".

ADAMO. Mettere in concorrenza!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, accantoniamo l'articolo 12 per il tempo necessario a riscriverlo. Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17.47, è ripresa alle ore 17.48)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 12.7:

«All'articolo 12, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica"».

Credo che sia necessario accantonare ulteriormente l'articolo 12 per un approfondimento, perché non possiamo scrivere una cosa e, poi, con l'evidenza pubblica dobbiamo farne un'altra.

Lo approfondiamo un attimo e lo riprendiamo subito dopo. L'articolo 12 è accantonato.

Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

«Articolo 13.

Assegnazione competenze olio ed olivo all'I.R.V.V.

1. Alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 le parole Istituto regionale della vite e del vino' sono sostituite dalle seguenti: Istituto regionale del vino e dell'olio';

b) dopo il primo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

1 bis. L'Istituto svolge altresì le attività di:

a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;

b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;

c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia.'

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1950 e su proposta dell'Istituto regionale della vite e del vino, provvede all'adeguamento dello Statuto.

3. Dall'applicazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione».

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 13.1:

«Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole "non possono scaturire" sono sostituite dalle parole "non scaturiscono"
- al termine del periodo aggiungere "e all'espletamento dei nuovi compiti si provvede con le attuali assegnazioni del vigente bilancio"».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

«Articolo 14.

*Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti
di cooperative agricole ed alimentari*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

3 bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal Consiglio dell'Unione europea con decisione 2003/277/CE dell'8 aprile 2003, nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata dal socio, il creditore non sia stato ammesso, in tutto o in parte, nello stato passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni esecutive nei confronti dei soci garanti, gli importi dei debiti garantiti, ai fini della presente legge, sono quelli risultanti dai provvedimenti giudiziari passati in giudicato. Eventuali transazioni sono concluse nei limiti previsti dal comma 2. Non hanno diritto a fruire dell'intervento esclusivamente i soggetti che abbiano concorso alla insolvenza della cooperativa, la cui responsabilità sia stata accertata, nei modi e nelle forme previste dall'articolo 2393 e seguenti del codice civile, o con sentenze penali di condanna definitiva, con esclusione delle sentenze che abbiano definito il procedimento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. Resta salvo il diritto della Regione di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, dopo le parole 'secondo la vigente normativa in materia' sono aggiunte le seguenti: 'e da altri soggetti anche privati che abbiano acquistato il credito a norma della vigente legislazione in materia di circolazione dei beni'».

Comunico che sono presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 14.1, 14.2, 14.3;
- dal Governo: 14.4.

Gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3 sono stati ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 14.4 del Governo è improcedibile.

Pongo in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

«Articolo 15.

Modifiche di norme relative all'ARSEA

1. All'articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono cassate le parole 'è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste';

b) al comma 25 le parole 'L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste' sono sostituite con le parole 'L'Assessorato regionale dell'economia'».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso l'emendamento 15.1.

L'emendamento 15.1 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 15. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

«Articolo 16.

Norme in materia di meccanizzazione agricola

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, non trovano applicazione per il triennio 2011-2013».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 16.1;
- dal Governo: 16.3.

L'emendamento 16.1 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 16.3, del Governo. Ne do lettura:

«Sostituire l'articolo con il seguente:

“Art. ... - Disposizione transitoria. - 1. Al fine di venire incontro alle difficoltà finanziarie degli enti locali territoriali, esclusivamente per il triennio 2011-2013, non trova applicazione la disposizione dei cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16”»

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. . Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

«Articolo 17.
*Norme in materia di agevolazioni fiscali per la
ricomposizione fondiaria*

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole '31 dicembre 2011' sono sostituite dalle parole '31 dicembre 2016'.

2. La disposizione del presente articolo trova applicazione con decorrenza dal 1 gennaio 2012».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 17.2, 17.3, 17.4;
- dall'onorevole Cappadona: 17.1;
- dagli onorevoli Oddo, Cracolici, Apprendi e Raia: 17.5.

Gli emendamenti 17.2 e 17.3 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 17.5. Ne do lettura:

«Al comma 1 sostituire le parole “31 dicembre 2016” con “31 dicembre 2013”».

MANCUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, chiedo scusa, ormai è stato votato. Però le chiedo se gli uffici mettono a disposizione la normativa del 16.3, già votato, al fine di comprendere la materia.

PRESIDENTE. Prego gli uffici di dare quanto richiesto dall'onorevole Mancuso.

Si ritorna all'emendamento 17.5. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Se è quello, favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *Vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento 17.1 dell'onorevole Cappadona è precluso.

L'emendamento 17.4 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento A13, che tratta materia connessa alla ricomposizione fondiaria, venga trattato su questo articolo perché dà la possibilità di dismettere il bene ai conduttori da parte dell'Ente di sviluppo agricolo, oltre così come la legge prevede, a coloro che lo hanno comunque utilizzato in maniera sostitutiva rispetto ai conduttori, dimostrandolo attraverso atti certi quale la registrazione all'INPS per almeno dieci anni.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento A13, a firma dell'onorevole Cracolici:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Art.... - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale n. 29/1960 e successive modifiche ed integrazioni si applicano altresì ai coltivatori diretti che di fatto abbiano condotto il fondo da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché ciò risulti da certificazione relativa all'ottenimento di contributi comunitari”».

Sostanzialmente, riguarda la possibilità di riscattare. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Se è quello, favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

«Articolo 18.

Norme in materia di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Limitatamente alla soddisfazione delle necessità energetiche aziendali, ai fini del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulle fonti di energia rinnovabile, per il riconoscimento dei terreni abbandonati da almeno cinque anni, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è autorizzato ad accettare la perizia giurata resa da un tecnico abilitato; il predetto Assessorato regionale è successivamente obbligato a verificare la veridicità della dichiarazione.

2. Nei terreni individuati al comma 1 possono essere realizzati impianti fotovoltaici fino a 200 Kw necessari alle esigenze aziendali dell'impresa agricola proprietaria degli stessi terreni.

3. Rientrano nella previsione del presente articolo anche i beni di cui gli enti locali siano proprietari nonché i beni confiscati alla mafia e assegnati agli enti locali o ad altri soggetti».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 18.2, 18.3, 18.4;
- dal Governo: 18.7 (I, II, III e IV parte);
- dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 18.5;
- dagli onorevoli Maira e Cordaro: 18.6.

Gli emendamenti 18.2 e 18.3 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 18.7 (I parte), del Governo:

«Il comma 1 è così sostituito:

"1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le aziende agricole, nel rispetto delle norme di programmazione regionale vigenti in materia, per il riconoscimento dei terreni abbandonati da almeno cinque anni, sono autorizzati a presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445"».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che l'emendamento 18.5 è superato.

Si passa all'emendamento 18.7 (II parte), del Governo: «Sopprimere il comma 2».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento 18.4 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.6 è superato.

Si passa all'emendamento 18.7 (III parte), a firma del Governo. Ne do lettura:

«*Il comma 3 è così sostituito:*

"3. La deroga prevista dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche ai terreni agricoli confiscati alla mafia e assegnati agli enti locali o ad altri soggetti, prescindendo dal numero di anni di abbandono".».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 18.7 (IV parte), del Governo. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente comma:*

"4. Il riconoscimento dello stato di abbandono di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in caso di terreni agricoli confiscati alla mafia e assegnati agli enti locali o ad altri soggetti, viene attestato dal sindaco del comune nel cui territorio il terreno è ubicato".».

Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema dell'emendamento è molto delicato. Mi scuso, ma forse si è andati un po' troppo avanti rispetto all'obiettivo. Noi stiamo abolendo di fatto il limite di quantità di produzione energetica, oggi disciplinato dalla legislazione nazionale - credo sia fino a 200 Kw per azienda - portandolo in deroga ai limiti vigenti dalla legislazione nazionale. Si deve porre attenzione sul fatto che rischiamo di trasformare l'intera nostra agricoltura in una sorta di estensione di produzione energetica.

Io sono perché il reddito agrario possa essere composto anche dal reddito energetico, ma eviterei di far diventare il reddito agrario reddito energetico, perché significa incentivare la fine delle produzioni agricole.

Chiedo un attimo di riflessione, considerato che non abbiamo ancora votato l'articolo e che il Governo è presente in Aula, al fine di approfondire la questione che ritengo delicata.

XV LEGISLATURA

297 SEDUTA

9 novembre 2011

PRESIDENTE. Concordo con l'onorevole Cracolici che trattasi di materia molto delicata. Se accantoniamo non è male, per evitare di commettere errori.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema non solo è delicato, è di più, perché stiamo parlando dell'utilizzo anche di un fatto strategico dell'Amministrazione regionale, che ha dichiarato più volte che intende favorire un'attività, nell'ambito dell'utilizzo dell'energia per i produttori per il mini-eolico, il micro-eolico e il micro-fotovoltaico. In realtà, se è vero che il Governo ha cassato il comma 2 e quindi ha tolto i vincoli, immagino che lo abbia fatto in quanto vi è uno stesso emendamento che io richiamerei all'attenzione della Presidenza, in particolare l'emendamento aggiuntivo presentato sia dal Governo che dal sottoscritto che afferisce a questa materia, esattamente gli emendamenti A15 e A16, che chiedo al Presidente di prelevare in quanto istituiscono un regime di aiuti a favore delle imprese agricole per solari termici che siano non superiori a 200 Kw, a fotovoltaici con potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw, a biomasse con potenza nominale non superiore a 200 Kw e per il quale viene dato un contributo del 90 per cento degli interessi utilizzati per il credito dell'azienda e che noi abbiamo immaginato...

RINALDI. Ma questo è possibile metterlo?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Si può mettere ed è conforme alla legislazione vigente. Noi siamo nelle condizioni di potere dare, senza che questo rappresenti un elemento di competitività con il sistema comunitario, proprio perché non supera il 30 per cento degli aiuti previsti dalla norma comunitaria, il novanta per cento degli aiuti sugli interessi al singolo agricoltore.

Noi stiamo dando il novanta per cento sugli interessi e li dà la Regione. E' previsto da questo emendamento che noi si possa sopperire al 90 per cento degli interessi, l'importo complessivo che è stato previsto è di un milione di euro che consentirebbe a più di 500 aziende agricole di avere un finanziamento per quanto riguarda questa materia.

CRACOLICI. Dove si prende la copertura?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. E' stato discusso in Commissione Bilancio, mi auguro che la Commissione si sia espressa su questo tema; altrimenti, onorevole Cracolici, io condivido totalmente che, qualora non dovesse passare questa norma, è da rivedere assolutamente il comma 2 che è stato cassato dal Governo, perché sarebbe veramente fuori dal mondo: consentiremmo in zona agricola di fare quello che il Governo non vuole.

Allora, o noi siamo coerenti con l'impegno del Governo di indirizzarci verso il mini eolico, il micro eolico, il micro fotovoltaico e al riguardo il Governo ha presentato l'emendamento A15, e il sottoscritto con l'onorevole Musotto l'A16, e quindi ha un senso l'eliminazione del comma 2, oppure mi sembra improponibile cassare il comma 2, che poc'anzi il Parlamento ha cassato.

RINALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINALDI. Signor Presidente, intervengo perché la questione sollevata dell'abrogazione del comma 2, in effetti, crea un'interpretazione per cui non c'è più un limite che si può attivare nei terreni agricoli.

L'emendamento A15 mi sembra buono, però si deve fermare prima del comma 2, dove dice *“per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è prevista l'erogazione di contributi in conto interessi a valere su mutui a tasso agevolato per un importo massimo pari al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile”*; ma la prima parte, in effetti, regola quali sono gli impianti e le limitazioni che ogni impianto può avere nei terreni agricoli.

Se la Commissione e il Governo possono accettare questo emendamento, io lo fermerei al primo comma dove chiarisce quali sono gli impianti e qual è il massimo di elettricità che si può adottare senza un impegno di spesa per la Regione, perché poi ci saranno sicuramente finanziamenti statali ed europei; altrimenti si deve fare un impegno di spesa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 18 è accantonato per una riscrittura dell'intero articolo. Non possiamo normare *a spizzichi e bocconi* in una materia così delicata.

MANCUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, spero che l'articolo 18 venga ritirato e le dico le motivazioni. Innanzitutto, perché non c'è un limite a quello che si vuole fare, non si comprende quale sarà l'azione invasiva di questa nuova attività imprenditoriale. Poi vorrei capire, se il Governo me lo spiega, si possono fare gli impianti di energia alternativa in terreni agricoli abbandonati, però quell'impianto serve per l'attività agricola? Mi sto confondendo: se il terreno deve essere abbandonato da cinque anni e poi la verifica viene fatta dall'Assessorato, significa che poi riprende l'attività agricola? E' una contraddizione che non sta né in cielo né in terra!

Seconda motivazione: gli enti locali, in questo momento, nella loro urbanizzazione ormai hanno esautorato le aree a disposizione per attività imprenditoriali, e vogliamo circondare le città del mini eolico oppure del mini impianto? Cosa vogliamo fare?

Questa una norma che, a mio avviso, va cancellata.

CRACOLICI . Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei evitare che questa discussione aprisse scenari di confronto sulle politiche industriali ed energetiche nella nostra Regione.

Mi sembra che si trattava di un articolo che aveva aspirazioni un po' più di corto respiro, nel senso che l'accertamento dello stato di abbandono avviene attraverso la dichiarazione di una perizia giurata. E questa è la norma che, in sostanza, prevede che *“laddove c'è un terreno abbandonato, l'Amministrazione lo ritiene tale sulla base della perizia giurata”*.

La seconda questione è un po' più delicata. Come sappiamo, una delle prospettive dell'intervento e della valorizzazione dell'imprenditore agricolo è la possibilità che una parte del suo reddito, connesso al possesso del terreno, possa essere relativo ad attività extra agricole, in questo caso un reddito energetico. Se noi, però, eliminiamo il limite di potenza, perché 200 Kw significa che c'è un reddito che comunque deve essere inferiore al reddito prevalente, altrimenti non c'è più l'imprenditore agricolo, perché se l'imprenditore agricolo ha reddito prevalente da altre attività non è più un imprenditore agricolo.

Allora il principio deve essere che le produzioni energetiche connesse al bene, al possesso del terreno, deve essere un reddito di natura marginale rispetto al reddito complessivo del produttore.

Aggiungo, attenzione, perché è vero, come giustamente dice l'assessore, che questa misura è connessa agli incentivi nazionali e gli incentivi nazionali stabiliscono il limite oltre il quale non ci sono più incentivi. Però è anche vero che noi già abbiamo conosciuto - lo dico da siciliano che ha visto le nostre colline saccheggiate dal far west dell'eolico - il far west, io non vorrei che utilizziamo, al di là degli incentivi, tutto il territorio agricolo siciliano per creare il far west del fotovoltaico con una semplice dichiarazione di stato di abbandono da cinque anni e quindi trasformo il mio bene. Non solo, perché il reddito integrato ha una finalità, che è quella che io ti costruisco il capannone, tu mi metti a disposizione il tetto del capannone per mettere i pannelli e su quella base io do un beneficio al produttore agricolo connesso non solo al reddito, ma pure alla valorizzazione del terreno stesso. Se, invece, eliminiamo il limite, trasformiamo il nostro territorio, più o meno abbandonato, più o meno volutamente in stato di abbandono, in aree appetibili al far west del fotovoltaico. Ecco perché io ritengo che nella riscrittura noi dobbiamo rivedere la decisione che abbiamo assunto qualche minuto fa in autotutela per garantire comunque il limite, perché il limite è una condizione, in cui il reddito è una parte relativa minoritaria rispetto al reddito agricolo.

Altrimenti trasformiamo i nostri agricoltori in altra cosa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a prescindere da tutto, visto che non abbiamo ancora approvato l'articolo, l'articolo 18 va riscritto, quindi è accantonato.

Se vogliamo comunque continuare la discussione, possiamo farlo ma vi invito ad essere brevi, visto che è accantonato e lo dobbiamo riscrivere.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema che hanno posto l'onorevole Cracolici e lo stesso Governo è un tema strategico, che penso l'Assemblea faccia bene ad argomentare perché si possa essere tutti convinti di quello che stiamo facendo.

Ha ragione l'onorevole Cracolici quando sostiene che, anziché integrare il reddito agricolo, se noi non cassiamo quel comma 2, rischiamo invece di stravolgere il senso della stessa norma e rischiamo di creare nuovi produttori di energia piuttosto che, invece, un'integrazione al reddito agricolo.

Perché le cose siano chiare: quando parliamo di 200 Kw stiamo parlando, nel caso del mini eolico, soltanto di un palo di 7-8 metri; quando parliamo di fotovoltaico parliamo, invece, di un'estensione di terreno di circa 2.000 metri e parliamo di un risparmio pro capite dell'agricoltore di circa 40 mila euro l'anno. Non vi è dubbio, a mio giudizio, che andrebbe riscritto l'emendamento dicendo "fino a 200 Kw", in maniera tale da modulare la possibilità di intervenire nel suolo con attività di tipo energetica alternativa, con l'introduzione di un aiuto al reddito agricolo in ragione di quello che è il guadagno del singolo agricoltore, non so se sono stato chiaro. In altri termini, noi dovremmo fare in modo di evitare che i 40 mila euro che vengono risparmiati dal singolo agricoltore possano superare e diventare il 51 per cento del reddito agricolo.

Ecco perché, giustamente, è stato posto questo tema.

Così come l'onorevole Mancuso ha posto un altro tema importantissimo: non possiamo dire, da un lato, che vogliamo aiutare l'agricoltore, e quindi diventa un aspetto suppletivo al reddito agricolo e poi facciamo in modo che andiamo a seminare tutti i terreni abbandonati di fotovoltaico, determinando, fra l'altro, lo scempio che sta diventando peggio dell'eolico.

Ve lo dico con estrema chiarezza: questa scelta scellerata di fare fotovoltaico nel nostro territorio rischia di essere una scelta peggiore, assolutamente peggiore, dell'eolico perché stiamo introducendo

un sistema senza un minimo di programmazione, di programmazione a livello regionale, stiamo facendo in modo che ognuno vada a fare impianti fotovoltaici per ettari di terreno!

Ma stiamo scherzando? Io chiedo su questo una riflessione seria del Parlamento.

Cosa diversa è consentire all'agricoltore un aumento del suo reddito, che, per intenderci, pagato il mutuo significa circa 5.000 euro all'anno di *utility* che si somma al suo reddito personale.

Ecco perché vi dico: riscriviamo, facciamo in modo che questa importante legge venga fatta, ma l'articolo va assolutamente riscritto e, quindi, condivido che sia accantonato per una riscrittura più adeguata; però non cassarla, onorevole Mancuso, perché faremmo un errore in quanto questa norma può consentire, se scritta bene, di dare un reddito importante agli agricoltori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'Aula si è determinata per la riscrittura dell'articolo 18. Così resta stabilito.

CALANDUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDUCCI. Signor Presidente, grazie per avermi dato la parola in quanto voglio dare un piccolo contributo prima della riscrittura.

PRESIDENTE. Io penso che la riscrittura debba farla il Governo, tenendo conto della discussione svoltasi in Aula.

CALANDUCCI. Siccome ho ascoltato con attenzione quello che ha detto l'onorevole Cracolici, così come quello che ha detto l'onorevole Mancuso, credo che entrambi dicano delle cose fondamentalmente giuste. Intanto, non si può rischiare di trasformare il nostro territorio in un far west di pannelli solari, così come c'è una contraddizione tra il terreno incolto e l'insediamento di queste strutture produttrici di energia.

Io vorrei interrogare il Governo. A mio avviso, non è possibile dare un incentivo laddove non c'è azienda agricola, laddove non c'è un'agricoltura che comunque, anche se in sofferenza e in difficoltà, vive; in questo caso non si possono dare incentivi.

Gli incentivi, se si devono dare, che si diano in altri settori.

Oggi, parliamo di una legge sull'agricoltura e dobbiamo attenzionare tutto quello che può essere a beneficio degli agricoltori. Per cui per gli impianti, qualsiasi sia il limite che si può rapportare benissimo all'estensione del territorio, non tanto con i Kw ma, soprattutto, per l'impatto ambientale che offre in riferimento, si stabilisce che il cinque o il dieci per cento di un'azienda agricola può essere dedicato al fotovoltaico o, comunque, ad altre forme di energia alternativa e non, invece, ad un terreno incolto. Il terreno incolto, prima di avere un contributo, deve essere coltivato, deve essere agricoltura produttiva.

VINCIULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCIULLO. Signor Presidente, grazie di avermi dato la possibilità di intervenire nonostante l'articolo 18 sia stato già accantonato.

Anzitutto io vorrei ricordare la *ratio* di questo disegno di legge. Il disegno di legge, lo si scrive nel frontespizio, parla di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca e, come ha ricordato poco fa l'onorevole Cracolici, la cui analisi credo che possa condividersi, non si può pensare di farlo

diventare un'autorizzazione senza limiti a realizzare impianti fotovoltaici o a mettere mini pali in tutto il territorio regionale.

Intanto sarebbe opportuno e necessario, senza nulla togliere all'assessore D'Antrassi, che in questo emendamento che il Governo deve preparare sia coinvolto anche l'assessore per l'energia, perché su una cosa così importante non possiamo non conoscere la volontà dell'assessore competente per il resto della Regione.

Poi, vorrei ricordare che qui parliamo di integrazione del reddito agricolo; quindi, se c'è un terreno che da cinque o da dieci anni non viene coltivato, non significa che si dà a quel terreno la patente di luogo dove impiantare un fotovoltaico. Deve essere, invece - vedo che l'onorevole Colianni è d'accordo con me - un lotto di terreno, inserito in un'azienda agricola, che non è stato utilizzato o perché non poteva essere utilizzato o perché per anni si è scelto di non utilizzarlo e può, quindi, benissimo essere destinato alla produzione di energia elettrica che deve essere, però, condizionata all'attività dell'azienda stessa. Non possiamo pensare assolutamente di diventare produttori di energia elettrica con questo disegno di legge.

Questa mi pare debba essere la *ratio* su cui tutti siamo concordi in quest'Aula: l'impianto fotovoltaico o il mini eolico è condizionato solo ed esclusivamente all'attività dell'azienda agricola, all'attività di colui il quale utilizza il fondo, e non sono possibili altre forme di utilizzo e di sfruttamento del terreno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 18 è accantonato per una riscrittura che farà il Governo tenendo conto, come si è detto prima, della discussione avvenuta in Aula.

Si riprende l'esame dell'articolo 3, in precedenza accantonato.

Comunico che è stato presentato dal Governo il subemendamento 3.2.1:

«All'articolo 8 della legge regionale 23/2008 al comma 4 sostituire le parole 'per l'industria' con le parole 'per l'economia, sentito l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari'.

Al comma 4 bis sostituire le parole 'per l'industria' con le parole 'per l'economia'».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 3.2, come emendato. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

«Articolo 19.

Norme in materia di personale dei consorzi agrari

1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, va interpretata nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cessano dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso l'emendamento 19.1.

MANCUSO. Anche a nome dell'onorevole Leontini, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 19. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

«Articolo 20.

*Norme per lo sviluppo delle buone pratiche in agricoltura
e sulla concessione delle provvidenze ai distretti produttivi*

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nelle proposte di modifica delle misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 volte a sostenere l'affermazione delle buone pratiche agricole a tutela dell'ambiente e del paesaggio, applica quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (CE) 20 settembre 2005, 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. del 21 ottobre 2005, L 277, e dall'articolo 39 (4) dell'allegato del predetto Regolamento (CE) 1698/2005.

2. I distretti produttivi agro-alimentari e della pesca istituiti ai sensi della vigente normativa regionale possono rientrare tra i beneficiari degli interventi dei programmi comunitari qualora specificatamente individuati».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 20.4;
- dagli onorevoli Scilla, Incardona, Mineo e Cimino: 20.1;
- dagli onorevoli Di Benedetto, Apprendi ed altri: 20.6;
- dall'onorevole Adamo: 20.3;
- dagli onorevoli Calanducci e Musotto: 20.7.

Si passa all'emendamento 20.4, degli onorevoli Leontini e Mancuso.

MANCUSO. Anche a nome dell'onorevole Leontini, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 20.1, degli onorevoli Scilla ed altri: «Sopprimere il comma 2».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 20.6, degli onorevoli Di Benedetto ed altri. Ne do lettura:

«*Alla fine del comma 2 aggiungere le parole 'dai regolamenti comunitari'*».

Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Il parere del Governo è contrario, perché estende molto la competenza di questo comma.

DI BENEDETTO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 20.3, dell'onorevole Adamo. Ne do lettura:

«*Rinominare la rubrica "Norme per lo sviluppo delle buone pratiche in agricoltura, sulla revisione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale e sulla concessione delle provvidenze ai distretti produttivi"*».

-Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. L'assessore regionale per le Risorse agricole e alimentari, in sede di revisione delle misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013, adotta gli atti di competenza per:

- a) adeguare l'intensità degli interventi di cui al comma 1 ai massimali comunitari;
- b) estendere agli enti locali la possibilità di accedere agli strumenti per il 'Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura' (misura 125);
- c) procedere alla riallocazione di risorse fra gli assi del PSR e, al loro interno, verso le misure che abbiano dimostrato una migliore *performance* d'impiego".».

CALANDUCCI. Dichiaro di apporre la firma all'emendamento 20.3.

ADAMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO. Signor Presidente, intervengo per precisare meglio il senso della norma, che dà la possibilità all'assessore di verificare quali sono gli assi nei quali vengono investiti i fondi ed eventualmente spostarli e modificare il piano di sviluppo rurale, intervenendo lì dove i fondi effettivamente vengono spesi.

MANCUSO. Si deve rimodulare il piano.

ADAMO. Lo stiamo facendo approvando l'articolo 20, dove diciamo che dobbiamo privilegiare l'asse che prevede interventi diretti sugli agricoltori. Lo stiamo facendo, ne parliamo da tempo. Siamo assolutamente d'accordo, è un emendamento che specifica e chiarisce meglio.

Non c'è niente di nuovo.

PRESIDENTE. Onorevole Adamo, si tratta di una norma da ordine del giorno perché l'articolo è già sufficientemente chiaro. La prego, pertanto, di ritirare l'emendamento o di trasformarlo in ordine del giorno.

ADAMO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 20.3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 20.7, degli onorevoli Calanducci e Musotto. Ne do lettura:

«Aggiungere il seguente comma:

“L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari nelle proposte di modifica delle misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 adegua l'intensità degli interventi del presente articolo ai massimali comunitari e comunque in misura non inferiore a 800 euro per ettaro di coltura arborea”.».

Onorevole Calanducci, ritira l'emendamento? E' la stessa materia.

Mi pare che la norma sia abbastanza chiara, quindi non è necessario specificare.

La invito a ritirare l'emendamento perché la norma è già chiara; se si fa un ordine del giorno impegniamo il Governo in quella direzione, sarebbe anche funzionale.

CALANDUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se il Governo va in questa direzione, naturalmente lo possiamo trasformare in ordine del giorno; però è chiaro che dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Per sostenere un'agricoltura in difficoltà occorre, dal punto di vista economico, impegnare delle risorse. Per cui, siccome ritengo che il limite minimo per ettaro per le strutture arboree, cioè le viti, gli ulivi, gli aranci, sia almeno di 800 euro che servono a coprire parte dell'energia elettrica impiegata per coltivare questi terreni, credo che se si vuole aiutare e sostenere al di sotto di questo non si debba andare. Personalmente, lo manterrei in vita, ma se dal punto di vista procedurale la maniera è migliore, non ho nulla in contrario a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

SCILLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho proposto l'emendamento che è stato bocciato con il parere negativo del Governo. Ora, vedo questo emendamento dell'onorevole Adamo che è un'ulteriore precisazione di quello che già la norma dice.

Voglio, però, dire a quest'Aula, perché è giusto che rimanga agli atti, che anche l'emendamento soppressivo del comma 2 è la stessa cosa perché abbiamo il regolamento comunitario, assessore, che disciplina - e lei lo sa bene - le misure che possono essere gestite dall'organizzazione dei produttori e le misure che possono essere gestite dai distretti agro-alimentari.

Non capisco perché il Governo, ancora una volta, manifesta un atteggiamento differente sulla stessa problematica: dà parere negativo all'emendamento soppressivo del comma 2 che, di fatto, non è altro che un allargamento della possibilità per i distretti di usufruire di risorse comunitarie che già sono stabilite per norma, perché il regolamento comunitario stabilisce quali sono le misure del FEP per la pesca e del PSR per l'agricoltura che possono essere utilizzate, mentre sulla precisazione che propone l'emendamento dell'onorevole Adamo chiede, invece, il ritiro.

A questo punto bisogna adottare un'unica misura.

Ancora una volta non capisco perché ci deve essere, da una parte, un atteggiamento per favorire un determinato percorso e, dall'altro lato, perché questa precisazione vorrebbe sbloccare quel contributo agro-ambientale che da due anni il Governo regionale deve portare avanti, dato che il regolamento comunitario prevede di dare fino a 800 euro ad ogni impresa agricola.

Da due anni aspettiamo questa relazione tecnica per spiegare le motivazioni dell'aumento di ciò che prevede la tabella comunitaria, ma il fatto è che oggi le imprese agricole possono percepire un contributo che può arrivare fino a 400 euro.

Ancora una volta si dimostra l'incapacità, o non so come definirla a questo punto, perché nel momento in cui date parere negativo su quell'emendamento, invece ora, sullo stesso, pretendete di fare la cosa opposta! Non è un atteggiamento corretto, non è così che si fa un disegno di legge serio!

ADAMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul primo emendamento sono d'accordo a trasformarlo in ordine del giorno.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta che abbiamo sottoscritto dei 900 euro per le colture arboree credo che sia importante, invece, ribadirlo. Sappiamo che la legge lo prevede.

Sappiamo che serve di sostegno all'assessore per portare avanti celermente il progetto.

Le chiedo, assessore, di dare parere positivo, perché siamo tutti d'accordo su questo.

Scriverlo può servire e può aiutare lei, il sistema agricolo e tutti noi.

Troppo spesso, signor Presidente, lei lo sa benissimo, abbiamo votato all'unanimità ordini del giorno che poi.....

MANCUSO. E' ritirato o no?

PRESIDENTE. L'emendamento 20.7 é ritirato ed è trasformato in ordine del giorno.

Onorevole Adamo, abbiamo tutti compreso cosa significa.

I due emendamenti sono trasformati in ordini del giorno.

RINALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINALDI. Signor Presidente, mi scusi se torno un attimo indietro, però voglio fare notare alla Presidenza e agli Uffici che l'emendamento che abbiamo approvato poco fa, il 3.2.1 del Governo, sostituisce le parole "per l'industria" con le parole "per l'agricoltura", quindi sostituisce l'assessore per l'industria con quello per le risorse agricole per i finanziamenti di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23, cioè i finanziamenti che sono dati all'industria. Credo che non si possa fare.

MANCUSO. Speriamo che ora l'assessore emani i decreti!

PRESIDENTE. In sede di coordinamento vedremo se c'è qualcosa su questo, ma non mi pare che sia il caso. Comunque, non di meno, teniamo conto della sua osservazione.

Pongo in votazione l'articolo 20. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

«Articolo 21.

Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è inserito il seguente:

'Art. 39 bis - Competenze dell'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia - 1. All'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse della Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

- a) progettazione, ricerca ed utilizzazione dei sottoprodotti zootecnici;
- b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio;
- c) didattica avanzata sul territorio per la caseificazione e trasformazione dei prodotti derivati dalla carne;
- d) messa a reddito delle aree disponibili attraverso la promozione di: progetti relativi alle aree mercatali e paesistiche; progetti relativi alle aree di pubblica fruizione per manifestazioni ed eventi; progetti di sperimentazioni agrarie; progetti tesi alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.'»

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Cracolici: 21.3, 21.11;
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 21.4, 21.5;
- dagli onorevoli Vinciullo, Pogliese, Falcone e Buzzanca: 21.7, 21.8;
- dal Governo: 21.13;
- dagli onorevoli Adamo, Cracolici, Cappadona e Musotto: 21.12;
- dall'onorevole Adamo: 21.9;
- dall'onorevole Cappadona: 21.1;
- dagli onorevoli Aricò e Musotto: 21.2.

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 21.3, a firma dell'onorevole Cracolici. Ne do lettura:

«Sopprimere l'articolo 21».

CRACOLICI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, mi dispiace che l'emendamento sia stato, forse per un errore materiale di trascrizione da parte mia, ritenuto un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

In realtà il mio emendamento voleva sopprimere la lettera d) dell'articolo 21, ovvero la competenza attribuita all'Istituto zootecnico che riguarda la messa a reddito delle aree disponibili, attraverso tutta una serie di attività.

L'Istituto zootecnico è un ente sottoposto a vigilanza da parte della Regione.

Però credo che la dismissione del patrimonio della Regione - che, tra l'altro, conferisce all'istituto - debba essere un'attività della Regione stessa, non dell'istituto. La messa a reddito prevede anche l'alienazione. Allora comprendiamo che cosa vuol dire "messa a reddito".

Io sono pronto a ritirare l'emendamento. L'ho scritto proprio per aprire un dibattito in Aula perché il tema della messa a reddito delle aree disponibili può essere tutto e il contrario di tutto, compresa la modifica di destinazioni urbanistiche. Stiamo attenti perché questo costituisce un punto delicato.

Il mio emendamento, quindi, deve intendersi soppressivo limitatamente alla lettera d).

Detto questo, se il Governo risponde che le mie preoccupazioni sono eccessive, sono pronto a ritirare l'emendamento, fermo restando che sia precisato il senso della messa a reddito perché rischiamo di fare un'operazione *discussa*.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.4 e 21.5 degli onorevoli Leontini e Mancuso sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 21.3, con la precisazione dell'onorevole Cracolici, così recita:

«Sopprimere la lettera d) dell'articolo 21».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Il Governo è contrario.

L'Istituto zootecnico ha già una serie di attività legate alla struttura immobiliare e alle terre, che si trovano esattamente al centro della città di Palermo, e che riescono in qualche maniera ad aiutare, anche se in modo molto limitato, il reddito dell'istituto; ha un centro di inseminazione artificiale che utilizzano per gli allevatori; ha una grande aula per i congressi; ha un parco tematico sulla biodiversità. L'idea della norma è dare dignità a questa attività, che sarebbe l'unica per riassorbire le eccedenze di unità lavorative e dare loro una prospettiva a medio termine.

Abbiamo elaborato un progetto, anche attraverso l'ESA e altre strutture, per cercare di aggiungere un'area mercatale e un'area espositiva insieme ad un'area *catering* che andrebbe ad allargare quella esistente, e una coltivazione specializzata. Questo ci permetterebbe, nel giro di due anni, di avere sufficienti risorse per garantire i livelli occupazionali.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo al Governo di specificare - e sono disposto a ritirare il mio emendamento - che la messa a reddito delle aree disponibili deve intendersi esclusivamente per le finalità istituzionali dell'ente.

Non può esserci una messa a reddito per attività diverse dalle finalità istituzionali.

Le norme - si ricordi, assessore - si scrivono e si applicano fra cinquant'anni; quindi, oggi noi possiamo scrivere una cosa con una finalità e domani diventa un'altra cosa. Ecco perché chiedo al Governo che la messa a reddito delle aree disponibili venga concessa esclusivamente per le finalità istituzionali dell'ente stesso.

PRESIDENTE. Assessore D'Antrassi, è opportuno formalizzare un subemendamento.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, lo stiamo predisponendo.

PRESIDENTE. In attesa che il Governo presenti il subemendamento con il quale specifica che la messa a reddito è autorizzata esclusivamente per le finalità istituzionali dell'ente, come è stato suggerito, e l'onorevole Cracolici ritiri l'emendamento 21.3, sospenderei i lavori per due minuti.

CRACOLICI. Ritiro l'emendamento 21.3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18.39, è ripresa alle ore 18.46)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Comunico che il Governo ha presentato il subemendamento 21.14, che così recita:

«Alla lettera d) del comma 1, fra le parole 'disponibili' e 'attraverso' inserire: 'esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Ente'».

Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E'approvato)

Si passa all'emendamento 21.7, a firma dell'onorevole Vinciullo:

«Aggiungere la seguente lettera:

“e) assicurare le azioni di assistenza tecnica alle Aziende zootecniche, dei libri genealogici delle varie specie e razze, dei registri anagrafici e dei controlli funzionali per le specie e razze allevate in Sicilia, ai sensi del comma 7, dell'art. 15 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni; curare inoltre l'anagrafe bestiame, l'inseminazione artificiale e quanto necessario per il miglioramento zootecnico, la tracciabilità dei prodotti, per aumentare la competitività del comparto zootecnico e la tutela dei consumatori,”».

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, visto che l'emendamento 21.7 dell'onorevole Vinciullo raggiunge gli stessi obiettivi degli altri cinque emendamenti, a firma Cracolici, Governo, Adamo, Aricò ed altri, chiedo all'onorevole Vinciullo di fare propri gli altri emendamenti e non votare questo, per una ragione. Sappiamo qual è la finalità di questo emendamento: utilizzare l'Istituto zootecnico anche per dare in convenzione all'ARAS le attività connesse, che sono proprie dell'associazione degli allevatori.

A questo proposito annuncio un subemendamento a tutti gli emendamenti simili in cui, oltre al comma 7, deve intendersi anche il comma 8, perché è proprio quello delle convenzioni. Siccome noi vogliamo consentire all'Istituto zootecnico di avvalersi anche dall'ARAS per l'attività istituzionale propria dell'istituto, l'emendamento 21.7 invece finisce per arrivare alla conseguenza di sottrarre competenze che oggi ha l'ARAS, in virtù di una convenzione con la Regione ma anche con il Ministero delle Politiche agricole, e di trasferirle esclusivamente all'Istituto zootecnico, per cui l'ARAS termina la sua ragione sociale e lavora esclusivamente in convenzione.

Invece la norma che vogliamo approvare prevede di consentire all'ARAS, e quindi all'associazione allevatori, di essere uno dei bracci che l'Istituto zootecnico utilizza per le proprie competenze istituzionali, non anche per quelle dell'ARAS.

Il collega Vinciullo converrà con tutti noi che l'obiettivo che si vuole perseguire è più efficace nella misura in cui è espresso dagli altri cinque emendamenti. Quindi, dato che penso che lui voglia raggiungere lo stesso obiettivo, scrivendo quel subemendamento che comprende pure il comma 8 oltre al comma 7, gli chiedo di ritenere il proprio emendamento superato e di apporre la firma agli altri cinque emendamenti.

VINCIULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCIULLO. Signor Presidente, l'obiettivo che tutti ci prefiggiamo proprio perché il nostro interesse è quello di dare vita ad interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca, e non solo di aiutare l'agricoltura e la pesca ma pure di snellire le pratiche che riguardano questo mondo, se insieme all'onorevole Cracolici e all'onorevole Adamo e all'onorevole Aricò riscriviamo, tutti insieme, l'emendamento, questo è di tutti, non vi sono dubbi, proprio perché l'interesse di tutti noi è rilanciare questo comparto.

Se l'assessore condivide anche questa impostazione, le faremo avere, signor Presidente, da qui a qualche minuto, il subemendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento 21.11, a firma dell'onorevole Cracolici, diventa quindi emendamento degli onorevoli Cracolici, Vinciullo, Adamo, Cappadona, Aricò, Musotto.

Però, attenzione, perché all'emendamento 21.11 dobbiamo comunque aggiungere "dopo commi 7 e 8", e poi dobbiamo precisare che il riferimento normativo è da intendersi all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 12/1989 e successive modifiche ed integrazioni.

Do lettura dell'emendamento 21.11:

«Aggiungere la seguente lettera:

“e) curare ed assicurare le azioni di miglioramento zootecnico, Libri Genealogici, Registri Anagrafici e Controlli Funzionali per la specie e razze allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7 e

XV LEGISLATURA

297 SEDUTA

9 novembre 2011

8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, introdotti dal comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33,».

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Cracolici il subemendamento 21.11.1:

«All'emendamento 21.11 dopo 'comma 7' aggiungere 'e 8'».

Comunico che gli onorevoli Lupo, Di Benedetto, Aricò, Vinciullo, Cappadona, Marrocco e Colianni appongono la firma al subemendamento 21.11.1.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione il subemendamento 21.11.1. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 21.11, come modificato. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.9 e 21.2 sono assorbiti.

Gli emendamenti 21.1, 21.10 e 21.8 sono improcedibili per il parere contrario della Commissione Bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

«Articolo 22.
Credito agevolato

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

'2 ter. L'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine agevolati per la capitalizzazione societaria, contributi in conto interessi su operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L. 193'»

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Leontini e Mancuso l'emendamento 22.1.

MANCUSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 22. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 23. Ne do lettura:

«Articolo 23.

Contributo carburante. Sicurezza in mare

1. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a predisporre apposito bando, a favore di armatori con più di cinque marittimi, imbarcati nello stesso natante, per l'acquisto di apparecchiature di telemedicina al fine di assicurare il monitoraggio parametri fisiopatologici dei marinai ed eventuali protocolli emergenziali, sentito l'Assessore regionale per la salute. Per l'esercizio finanziario 2011, all'onere derivante dalla presente disposizione, quantificata in 100 migliaia di euro, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal Regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2009, L. 193.

4. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.»

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 23.2;
- dagli onorevoli Caronia, Maira e Cordaro: 23.4, 23.5, 23.7;
- dal Governo: 23.3;
- dagli onorevoli Colianni e Musotto: 23.1;
- dagli onorevoli Oddo, Cracolici, Apprendi e Raia: 23.6.

L'emendamento 23.2 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 23.3, a firma del Governo. Ne do lettura:

«*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

“1. L'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere alle imprese del settore della pesca, come definite dall'articolo 2 del Regolamento (CE) 24 luglio 2007 n. 875/2007, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25 luglio 2007, n. L 193, un contributo per la copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per l'attività di pesca e di acquacoltura, così come si evince dal libretto carburante. Con decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari sono determinate le aliquote di contributo e le modalità di erogazione dello stesso. Per le imprese con sede legale ed iscritte nei Compartimenti marittimi delle isole minori è prevista una maggiorazione dell'aliquota del contributo. Gli aiuti di cui al presente comma sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal predetto Regolamento (CE) 24 luglio 2007 n. 875/2007. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 499”».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Gli emendamenti 23.4 e 23.5 decadono.

Gli emendamenti 23.7 e 23.1 sono improcedibili.

Si passa all'emendamento 23.6, degli onorevoli Oddo, Cracolici, Apprendi e Raia:

«*Aggiungere il seguente comma:*

“All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole “attive nei comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato” sono sostituite dalle parole “in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare”;

b) al comma 7 dopo le parole “ammettere ad agevolazione,” aggiungere le seguenti parole “tra le quali sono incluse i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua”;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007, della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis*

XV LEGISLATURA

297 SEDUTA

9 novembre 2011

nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L337 del 21 dicembre 2007".».

Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 23, nel testo risultante. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è d'accordo resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 24. Ne do lettura:

«Articolo 24.
Osservatorio della pesca del Mediterraneo

1. Per l'esercizio finanziario 2011 le spese per l'attività dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono incrementate di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 499/1999.»

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 24.1;
- dagli onorevoli Caputo, Maira, Ferrara ed altri: 24.7.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.1 è ritirato?

MANCUSO. Chiedo di parlare sull'emendamento 24.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere al Governo quanto l'Assessorato ha dato sino ad oggi, come stanziamento all'Osservatorio, perché - da quanto mi risulta - penso che già 300 mila euro bastino.

Questi cinquantamila euro in più non hanno alcuna ragione per quel che mi risulta; poi è possibile che non abbiano neanche avuto i finanziamenti.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Non sono stati dati 300 mila euro all'Osservatorio. E' stato proposto, ma la proposta è stata respinta dalla III Commissione.

MANCUSO. Ritiro l'emendamento 24.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 24.7 è improcedibile.

Pongo in votazione l'articolo 24. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

«Articolo 25.

*Modifica dell'articolo 147 della legge regionale 32/2000 in materia
di Commissione consultiva regionale della pesca*

1. L'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è così sostituito:

“Art. 147 - Commissione consultiva regionale della pesca. 1. E' istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP), presieduta dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, e composta da:

a) il dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca che la presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi nel settore della pesca;

c) cinque rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;

d) tre rappresentanti delle imprese di pesca designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;

e) un rappresentante dell'industria ittica designato dall'organismo regionale maggiormente rappresentativo;

f) tre esperti scelti dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con documentata esperienza in materia di pesca, piscicoltura e/o di economia peschereccia;

g) un rappresentante designato dall'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, scelto tra i componenti con documentata esperienza in materie finanziaria, economica e giuridica;

h) due rappresentanti delle organizzazioni di produttori della pesca maggiormente rappresentative delle marinerie siciliane.

2. La Commissione è costituita e disciplinata con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari e resta in carica tre anni.

3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso».

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari adotta il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di ricostituzione della Commissione il decreto è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza.».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 25.1;
- dagli onorevoli Caronia, Maira e Cordaro: 25.2.

L'emendamento 25.1 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

PRESIDENTE. L'emendamento 25.2 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

PANARELLO. Chiedo di parlare sull'articolo 25.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANARELLO. Signor Presidente, avevo chiesto all'assessore di tenere conto in questa riscrittura della necessità che nell'organismo consultivo della pesca, probabilmente un fatto di dimenticanza...

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Lo stiamo predisponendo.

PRESIDENTE. Il Governo deve comunicarlo alla Presidenza.

Sull'articolo 25 c'è un emendamento del Governo.

Se ho ben capito, bisogna mettere un rappresentante del Consiglio nazionale per le ricerche.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, l'abbiamo scritto mentre eravamo in Commissione Bilancio, quindi se non è qui arriverà o è arrivato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, all'articolo 25 c'è un emendamento del Governo che include nella Commissione consultiva regionale della pesca...

L'articolo 25 è accantonato, in attesa che il Governo faccia pervenire l'emendamento.

Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:

«Articolo 26.

Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole

1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese agricole, l'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dal regolamento (CE)

20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 21 dicembre 2007, L 337, per le cooperative operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole costituite da non oltre un anno operanti in Sicilia.

3. La durata del finanziamento non può essere superiore ad otto anni.

4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.

5. L'importo del finanziamento non può essere superiore a 10.000 euro per ogni impresa aggregata.

6. Per l'attuazione del presente articolo si utilizzano le disponibilità del fondo unico dell'IRCAC costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Leontini e Mancuso gli emendamenti 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 e 26.5.

LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 26. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

«Articolo 27.

Benefici alle imprese agricole soggette a procedura concorsuale o vittime di usura

1. I benefici di cui al comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, introdotto dall'articolo 5, di cui al comma 1 dell'articolo 7 ed al comma 1 dell'articolo 12, si applicano altresì alle imprese agricole oggetto di procedure concorsuali o vittime di usura».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 27.1;
- dagli onorevoli Oddo, Cracolici, Apprendi e Raia: 27.6.

LEONTINI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 27.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 27.6, a firma Oddo ed altri:

«Al comma 1 dopo le parole “procedure concorsuali” sono aggiunte le parole “secondo quanto disposto dal comma 43 dell'articolo 23 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge

n. 111 del 15 luglio 2011”, e dopo le parole “vittime di usura” sono aggiunte le parole “ai sensi delle leggi n. 108 del 7 marzo 1996 e n. 44 del 23 febbraio 1999”.».

Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole ed alimentari*. Favorevole.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Signor Presidente, vorrei sapere cosa significa “sono aggiunte le parole ai sensi della legge 108 del 7 marzo 1996”.

Potrei chiedere a cosa si fa riferimento?

PRESIDENTE. Onorevole Colianni, l'articolo della legge 108 fa riferimento alle imprese soggette a procedura concorsuale e a quelle vittime di usura. Questa è la norma.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Cosa significa dire “dopo le parole ‘vittime di usura’ sono aggiunte le parole ‘ai sensi della legge 108’”? Non è pleonastico? A cosa serve?

PRESIDENTE. Accantoniamo l'emendamento 27.6 e verifichiamo la norma, come richiesto dall'onorevole Colianni. I riferimenti normativi ci sono.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Capisco il senso, ma...

PRESIDENTE. E' definito dalla legge, mi pare ovvio.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Il senso sembra pleonastico, se ribadisce quello che ..

PRESIDENTE. No. Non è pleonastico perché ci si richiama ad una norma nazionale.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. A meno che non si faccia riferimento ad altro. Chi ha presentato questo emendamento? Comunque, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Bene. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:

«Articolo 28.

Norme in materia di funzioni dei Consorzi di bonifica

1. Ai consorzi di bonifica possono essere affidati compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali ed inoltre di tutela, assistenza tecnica,

monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione».

Comunico che é stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso l'emendamento 28.1.

LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 28. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:

«CAPO II

Nome in materia di cooperazione e artigianato

Art. 29.

Modifica di norme in materia di integrazione regionale dei fondi rischi per i consorzi fidi

1. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:

'5 *quinquies*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le agevolazioni della presente legge si applicano ai confidi che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale degli Statuti anche se non in possesso dei parametri e dei punteggi di cui ai commi 5 bis e 5 ter'».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso l'emendamento 29.1.

LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 29. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:

«Articolo 30.

Agevolazioni Artigiancassa

1. L'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

“Art. 55 - Agevolazioni concesse dall'Artigiancassa

- 1. Il fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. con l'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, può essere implementato, oltre che da risorse regionali, anche da risorse trasferite dallo Stato e dalla Unione europea ed è utilizzato per la concessione di:

a) contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni;

b) contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240;

c) contributi in conto capitale calcolati sulla base degli investimenti realizzati dalle imprese che effettuano operazioni di cui alle lettere a) e b).

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi nell'ambito della regola 'de minimis' alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria tempo per tempo vigente.

3. L'Assessore regionale per le attività produttive, su proposta non vincolante del Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa S.p.a., stabilisce, con proprio decreto, le disposizioni operative concernenti le modalità per la concessione delle agevolazioni, le destinazioni e le spese ammissibili, l'intensità delle agevolazioni, i soggetti beneficiari e gli organi preposti a deliberare la concessione dei benefici.

4. Nella convenzione da stipulare per la gestione degli interventi agevolativi di cui al comma 1 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire ad Artigiancassa S.p.a. da porre a carico del fondo stesso.”».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5;
- dagli onorevoli Oddo, Cracolici, Di Benedetto, Galvagno, Marziano e Panepinto: 30.15.

LEONTINI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 e 30.5.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 30.15 é improcedibile.

Pongo in votazione l'articolo 30. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:

«Articolo 31.

Istituzione dell'Enoteca provinciale di Monreale

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

'5 bis. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la costituzione dell'enoteca provinciale con sede in Monreale. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere al comune di Monreale un contributo straordinario di 5 migliaia di euro per le spese di avviamento. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con parte della disponibilità recate dall'UPB 10.2.1.3.4'».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

XV LEGISLATURA

297 SEDUTA

9 novembre 2011

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 31.7;
- dagli onorevoli Di Benedetto, Apprendi, Digiaco, Donegani, Di Guardo, Marziano, Mattarella, Panepinto e Termine: 31.4, 31.5, 31.6;
- dall'onorevole Adamo: 31.2;
- dalla Commissione 31.1;
- dagli onorevoli Apprendi, Savona, Cappadona e Panepinto: 31.3.

Si passa all'emendamento 31.7, a firma Leontini e Mancuso.

LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che il Governo ha presentato l'emendamento 31.8, di riscrittura dell'articolo.

Si passa agli emendamenti 31.4 e 31.2, a firma rispettivamente degli onorevoli Di Benedetto e Adamo.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, leggo stasera che invece di abolire le province, invece abbiamo fatto la provincia di Monreale, nel senso che ci sono le enoteche provinciali di Caltanissetta, Enna, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Agrigento e Monreale. C'è una nuova provincia?

Mi fa piacere che Monreale possa essere considerata... È uno dei più grandi comuni della Sicilia per estensione territoriale.

MANCUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio intervenire anche perché spetterebbe ai componenti della Commissione intervenire. Io non ho seguito l'iter di questa legge, però si legge chiaramente cosa è successo all'onorevole Cracolici, perché è chiaro che la norma era nata per fare l'enoteca solo a Monreale e poi da Monreale c'è stato tutto quello che ne deriva ora con l'emendamento. Mi pare che la Commissione e il Governo in commissione abbiano sostenuto la proposta solo di Monreale, poi si sono aggiunte tutte le altre province.

Mi sembra coerente continuare con quello che la commissione aveva fatto, poi si sono aggiunte le altre province. Ma certamente non fa male l'istituzione di enoteche in tutta la Sicilia, anzi mi pare che sia un punto di pregio. Pertanto, farla pure a Monreale non mi pare scandaloso.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Signor Presidente, per la verità anche lei era presente e quindi non può non sapere, non vorrei parlare in latino, come ella ogni tanto mi spinge a fare, ma in italiano vorrei dire alcune cose. In realtà, l'idea dell'enoteca è nata da una ideazione monrealese, la proposta è arrivata dagli amici di Monreale, che è stata apprezzata positivamente

dall'intera commissione e, pertanto, è sembrato opportuno - ritenendo l'iniziativa assolutamente credibile, importante e significativa - estenderla a tutte le altre province.

L'unico suggerimento che darei, perché non vorrei che ci facessimo irridere per l'italiano che utilizziamo, è che non possiamo dire "le province di...". Cerchiamo di scriverlo in maniera tale da distinguere Monreale dal concetto di provincia.

Se potesse essere riscritto in termini più corretti, lo riterrei positivo.

Estrapoliamo Monreale dalla dicitura 'province'. Per quanto ci riguarda, esprimiamo un parere complessivamente positivo da parte dell'intera commissione.

SAVONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo che su questo articolo c'erano altri emendamenti e fu deciso in Commissione Bilancio di riscrivere l'intero articolo in modo tale di farne uno solo che sia coerente con quello dove è scritto "Monreale" e quello scritto dall'onorevole Apprendi e da me che riguardava Palermo e tutta una serie di *start up* per altre aperture in alcune province della Sicilia. Quindi, se partiamo da Monreale e Palermo, che è capoluogo, e poi via via diamo lo *start up* a tutte le altre, facciamo cosa buona e giusta.

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non perché voglia fare il bastian contrario, però devo rilevare che questo emendamento sostitutivo mi sembra veramente fatto quasi in casa nostra, assessore D'Antrassi, perché, da un lato, si dice che dobbiamo specificare le varie sedi provinciali, poi a Palermo da due sedi si passa a tre sedi, con una sede centrale a Palermo e una secondaria a Pantelleria. Poi, si dice che c'è una sede ad Agrigento, l'enoteca provinciale di Agrigento, la cui sede già viene localizzata presso l'ente parco della Valle dei Templi. Catania, invece, la dobbiamo mettere di lato perché c'è l'enoteca regionale. Ne facciamo otto, e paradossalmente leviamo Catania.

Abbiamo esteso, tra l'altro, la platea delle enoteche lasciando lo stesso finanziamento di cinquemila euro. Quei cinquemila euro avevano un senso, come diceva il vicepresidente Colianni, perché si istituiva l'enoteca a Monreale; la stessa dotazione finanziaria aveva un significato, cioè che il Parlamento siciliano vuole investire in tal senso a Monreale. Perché no?

Non mi pare che si stia facendo un torto a nessuno; non mi pare che ci sia un'offesa a qualcuno.

Secondo me, quell'articolo va mantenuto.

Non dobbiamo approvare l'emendamento 31.8 mantenendo l'articolo 31 del disegno di legge; diversamente questo articolo, per come è stato riformulato, assessore, creerebbe notevoli problemi, innanzitutto perché crea varie enoteche, ma non si capisce se sono provinciali, se sono locali, se sono regionali o se sono addirittura paesane, chiamiamole così.

Ritorniamo all'articolo 31 così come era stato formulato.

Assessore D'Antrassi, ritiri l'emendamento 31.8.

Presidenza del Presidente Cascio

CRACOLICI. Signor Presidente, dichiaro di fare mio l'emendamento soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

MARZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento, purtroppo, mette insieme più cose nel tentativo di concedere alle enoteche provinciali, intendendosi per provinciali quelle che ricadono in una provincia - perché ad esempio, quella della mia provincia è l'enoteca provinciale di Siracusa, ma è a Noto, dove c'è la sede delle strade del vino e dei vini doc -.

Non stravoliamo il senso dell'articolo che prevede l'istituzione di enoteche e, siccome hanno difficoltà di *start-up*, difficoltà di partenza e spesso per metterle in funzione ci vuole anche una serie di manifestazioni di avvio, manteniamo un finanziamento per le procedure di avvio di quelle enoteche provinciali che sono già costituite, che hanno usufruito dei fondi pubblici, ma non sono ancora state avviate, proprio per queste difficoltà che, poi, era la ragione della mia firma all'emendamento che prevedeva cinquemila euro per ognuna delle enoteche per le procedure di avvio e di *start-up*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa all'emendamento 31.4 dell'onorevole Di Benedetto, soppressivo dell'articolo 31. E' mantenuto?

DI BENEDETTO. Sì, è mantenuto.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire, a chiarimento, che la provincia di Catania ha una delle due enoteche regionali a Castiglione di Sicilia. Il concetto che ha sposato l'Amministrazione è quello di incoraggiare la creazione di enoteche sposando la logica dell'aggiungere e non togliere, perché ogni territorio vuole che in qualche maniera siano rappresentate le proprie specificità.

La norma prevede un contributo di *start-up*, non della costituzione dell'enoteca. L'Amministrazione, quindi, propone di dare 5 mila euro per *start-up* e nient'altro.

Esiste un errore formale in questa scrittura che chiedo si possa emendare, mettendo Monreale insieme a Palermo, ossia Palermo cura l'apertura di Pantelleria e Monreale.

PRESIDENTE. Il parere del Governo sull'emendamento 31.4, soppressivo dell'articolo 31?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole ed alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato, con il voto contrario del Gruppo parlamentare PDL)

Pertanto, l'articolo 31 è soppresso.

Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:

«Articolo 32.

Pane siciliano tradizionale

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, disciplina con proprio decreto la produzione del 'Pane siciliano tradizionale' e la tipologia dei controlli da effettuare anche previa convenzione con enti pubblici di ricerca autorizzati per le necessarie analisi.

2. Per 'Pane siciliano tradizionale' si intende il pane prodotto esclusivamente con farina di grano duro siciliano (ecotipi locali anche in miscela con varietà costituite da enti siciliani) coltivato, raccolto, stoccato e molito nella Regione siciliana, e di cui è certificata la rintracciabilità di filiera ai sensi della norma UNI ENI ISO 22005: 2008, ed è lievitato esclusivamente con lievito madre: 'criscenti' senza l'aggiunta di alcun tipo di additivo chimico o di altra natura.

3. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari attribuisce per il tramite degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura, previa richiesta e sottoscrizione di apposito disciplinare, l'attestato di produttore di 'Pane siciliano tradizionale'.

4. Soltanto i produttori che hanno ottenuto detto attestato da parte della Regione possono usare la dizione 'Pane tradizionale siciliano'. Presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari è istituito apposito Albo recante l'elenco delle ditte che hanno avuto rilasciato l'attestato di produttore di 'Pane siciliano tradizionale'.

5. I comuni competenti per territorio provvedono alla vigilanza del rispetto della presente disposizione. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa di 750 euro, raddoppiata in caso di recidiva, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di commercio. I relativi proventi delle sanzioni afferiscono alle casse comunali».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 32.1, 32.2, 32.3;
- dal Governo: 32.4.

Si passa all'emendamento 32.1, a firma degli onorevoli Leontini e Mancuso.

LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 32.4 del Governo:

«L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

“Art...- Pane siciliano tradizionale. - 1. L'Assessore regionale per le risorse agricole autorizza previa approvazione comunitaria e ministeriale la produzione del Pane Siciliano Tradizionale (DOP) riconosciuto e sottoposto ai controlli di cui al Reg.(CE) n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che potranno essere effettuati anche previa convenzione con enti pubblici di ricerca autorizzati e accreditati.

2. Per “Pane Siciliano Tradizionale” è da intendersi il pane prodotto secondo un disciplinare di produzione approvato dall'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 a base di frumento duro coltivato, raccolto, stoccato e molito nel territorio regionale e di cui sia verificata la rintracciabilità ai sensi della norma UNI ISO 22005:2008; la tecnologia di produzione, compreso l'uso dei lieviti, viene descritta nel disciplinare di produzione proposto dall'Associazione richiedente il riconoscimento e approvato dal competente Ministero delle Politiche Agricole.

3. Presso l'Assessorato delle risorse agricole è istituito un apposito albo dei produttori di pane siciliano tradizionale che sono assoggettati ai sistemi di controllo di cui al comma 1.

4. Il Ministero delle Politiche Agricole provvede per il tramite degli organismi di controllo a che il prodotto sia conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione approvato dall'Unione Europea e ad applicare tutti i provvedimenti previsti nei casi di non conformità”.»

Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Sono, pertanto, superati gli emendamenti 32.2 e 32.3.

Pongo in votazione l'articolo 32, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 33. Ne do lettura:

«CAPO III

Norme in materia di trasferimenti annuali in favore di enti e di personale

Articolo 33.

Norme in materia di trasferimenti annuali in favore di enti

1. All'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 7 è aggiunto il seguente periodo: 'La scadenza del 28 febbraio non si applica per la rendicontazione delle spese in conto capitale.';

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

'7 bis. Le scadenze di cui al presente articolo non si applicano per i contributi del 2010.'».

L'articolo 33 è da intendersi superato perché la materia è stata già approvata nella legge su Termini Imerese.

Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:

«Articolo 34.

Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo e dei Consorzi di bonifica

1. Le somme oggetto di contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi competenze ed oneri accessori, erogati dall'Amministrazione regionale in favore del personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, sono assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai dipendenti dei Consorzi di bonifica.

3. Per sopperire ai compiti istituzionali degli enti, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, si applicano, sino al 31 dicembre 2011, anche a coloro che hanno svolto funzioni amministrative nel triennio 2007/2009, per la prosecuzione delle medesime funzioni. Per le finalità del presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.3.2 - capitolo 212527».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso l'emendamento soppressivo 34.2.

MANCUSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 34. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 35. Ne do lettura:

«Articolo 35.

Norme in materia di personale delle società a partecipazione regionale

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale, per sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti devono prioritariamente attingere al proprio personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può fare ricorso al personale del predetto comma 1».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Caronia e Maira: 35.1;
- dagli onorevoli Caronia, Maira e Cordaro: 35.8;
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 35.2, 35.3, 35.4;
- dagli onorevoli Oddo, Cracolici, Apprendi e Raia: 35.9 (I e II parte).

L'emendamento 35.1 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 35.2, a firma dell'onorevole Mancuso.

MANCUSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 35.8 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 35.3, a firma degli onorevoli Leontini e Mancuso.

MANCUSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 35.9 (I parte), a firma dell'onorevole Oddo ed altri. Ne do lettura:

«Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. AI fine del contenimento della spesa pubblica regionale, gli enti regionali e le società a partecipazione regionale, per sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti devono prioritariamente attingere al personale dell'Amministrazione regionale".».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

FALCONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di dover intervenire perché, purtroppo, questo articolo viene discusso in un momento in cui l'Assessorato Economia è stato al centro di un dibattito, chiamiamolo così l'assessore Armao, per assunzioni facili, si dice, negli enti partecipati.

Mio malgrado, devo dire che sebbene lei sostenga che ciò non è accaduto, a me risulta personalmente - e l'assessore D'Antrassi me ne può dare atto - che in una società partecipata, i Mercati agro-alimentari di Sicilia a Catania, società che ha avuto oltre 70 milioni di euro in una prima fase, poi ha avuto ulteriori 6 milioni e mezzo di euro e ultimamente dieci milioni di euro, ha attinto ad una mole di personale fuori, per così dire, dagli schemi, dalla norma che impone il divieto di assunzioni, facendo riferimento a contratti interinali con contratti assai onerosi.

E' una cosa che è giusto sia così. Però dato che questa società - intervengo perché rimanga agli atti - è in grosso deficit, ad avviso di chi parla, se non altro perché sono stato per cinque anni in quel consiglio di amministrazione, e poiché gli oneri che sostiene sono eccessivi in termini di servizi che rende e in termini di rinunce che ha fatto nei confronti del Comune di Catania, il quale, essendogli stato proposto il servizio di vigilanza, non l'ha voluto; essendogli stato proposto il servizio di sicurezza, non li ha voluti; anche per quelli di pulizia ha attinto a personale esterno o a ditte esterne, io spero che da qui ad un anno la Commissione Bilancio non debba riunirsi per dichiarare ulteriori immissioni di denaro, rispetto a quelle che già sono state fatte, e di una certa consistenza, pari a 16 milioni e mezzo di euro. Siccome mi risulta che il collegio dei sindaci ha scritto già delle note all'Assessorato Economia e all'Assessorato Attività produttive, credo e temo che un articolo di questo tenore, così come è formulato, che consente prioritariamente ma non esclusivamente di attingere per i consulenti al personale interno, in un certo senso dà il disco verde per poter poi,

invece, trovare risorse professionali sul mercato esterno, cioè nella platea di consulenti di amici degli amici che, purtroppo, sono ben presenti in qualche parte della nostra politica siciliana.

A mio avviso, questo articolo non ha nulla a che vedere con il titolo del disegno di legge: “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio”. Una norma che doveva rappresentare un volano di sviluppo, una boccata di ossigeno all’agricoltura, come al solito la stiamo appesantendo di ulteriori norme che servono per aiutare determinati o vituperati processi o percorsi che nulla hanno a che vedere con la buona amministrazione. E’ chiaro che sono assolutamente favorevole all’emendamento soppressivo. E, addirittura, voterò contro, alla fine, questo articolo perché non c’entra proprio nulla con una legge che riguarda l’agricoltura e rischia invece di consentire prassi che dovremmo definitivamente archiviare.

MANCUSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, ho ritirato l’emendamento soppressivo per evitare strumentalizzazioni; dopo che l’ho ritirato vorrei intervenire per chiedere cosa significa questo articolo. Mi metto nei panni di chi lo deve applicare. Mettiamo il caso che la parola “prioritariamente” significhi qualcosa di importante; “prioritariamente”, qual è l’obbligo?

Non c’è nessun obbligo, ognuno può continuare a fare come ha fatto fino ad oggi.

Inoltre, mi metto nei panni delle società a partecipazione regionale, faccio finta di essere un componente del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione regionale, mi siedo in consiglio di amministrazione, si deve scegliere un esperto e io dico: “prioritariamente dobbiamo prendere un funzionario della Regione”. Non so chi si alza prima, in Unicredit o nelle varie partecipate o in Tirrenia, la nuova società che adesso si chiama Mediterranea Holding.

Che senso ha questa norma, non lo capisco, ne possiamo fare un’altra più bella, che significa?

Cosa c’entra? Non ho capito chi porta avanti una norma del genere solo per dire che abbiamo scritto e fatto una cosa importante, che si prendono i funzionari come se le professionalità nel nostro territorio non valgano nulla, forse costano di meno, non ho capito bene poi neanche il principio. Quindi, buona cosa sarebbe - per evitare, appunto, la strumentalizzazione di chi propone il ritiro di questa norma - riscrivere una norma un pochino diversa.

Ma se si ritira questa, è ancora meglio.

ODDO. Dichiaro di ritirare l’emendamento 35.9 (I parte).

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.

DI BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l’articolo 35 - e mi meraviglia un poco l’intervento dell’onorevole Mancuso - ponga una questione fondamentale nel senso che le società, qualora avessero bisogno di esperti, attingono prioritariamente al proprio personale, non a quello della Regione. Se l’onorevole Mancuso legge bene l’articolo, forse c’è un fatto di distrazione. Io sono la società a totale capitale pubblico...

MANCUSO. E dove è scritto?

DI BENEDETTO. ... nel comma 1 dell'articolo 35, nel testo, non nell'emendamento, a totale capitale pubblico, quindi non stiamo mettendo in discussione la libertà di organizzazione di società a partecipazione privata. E poi parliamo non del personale regionale, ma del personale che è già in forza nella società pubblica. Per essere chiari, in questo senso ha un suo valore e io voterò favorevolmente, e così mi auguro anche l'onorevole Mancuso.

PRESIDENTE. L'emendamento 35.9 (I parte) è ritirato, rimane l'emendamento 35.9 (II parte), sempre a firma dell'onorevole Oddo ed altri.

ODDO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 35.4, soppressivo del comma 2.

MANCUSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

ARMAO, *assessore per l'economia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMAO, *assessore per l'economia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, ovviamente come l'eccellentissima Assemblea sa, un decreto di riordino delle partecipazioni regionali sottopone a strettissimi limiti il ricorso a professionalità esterne da parte delle società.

Quel che mi permetto di osservare è che, pur nella sua opportunità, cioè quella di contenere i costi, questo articolo è di estrema difficoltà nell'applicazione poiché ogni società, prima di ricorrere ad una professionalità, dovrebbe ricorrere ad una professionalità interna all'amministrazione.

Ma questo postula l'interpello...

DI BENEDETTO. No, alla propria personale!

ARMAO, *assessore per l'economia*. Sì, ma è evidente che c'è un principio generale per cui ogni società può ricorrere a soggetti esterni solo in quanto perché non ne ha interni, quindi è assolutamente ridondante. Tuttavia, l'importante è che è venuto meno il principio di ricorrere alle amministrazioni perché determinerebbe il ricorso all'interpello.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 36. Ne do lettura:

«CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 36.

Modifiche ed integrazioni di norme

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole " 3.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti '2.500 migliaia di euro'.

2. Alla lettera h) *septies* del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '3.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti '1.000 migliaia di euro'.

L'articolo 36 è superato dall'approvazione dell'emendamento 11.10.

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 36.6. Ne do lettura:

«Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazioni delle disposizioni di cui alla presente legge».

Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 37. Ne do lettura:

«Articolo 37.

Patto di stabilità interno

1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità interno, gli interventi di cui alla presente legge previsti per l'esercizio finanziario 2011 possono essere rimodulati o rifinanziati con la legge finanziaria, a valere sulle risorse disponibili trasferite dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 e successive modifiche ed integrazioni».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso l'emendamento 37.1.

MANCUSO. Lo ritiro.

L'Assemblea ne prende atto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento A44. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

Art. ... - Norma di salvaguardia comunitaria. - 1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché, ove occorrente, alla positiva definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».

Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 12, in precedenza accantonato.

ODDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si trattava evidentemente di una riscrittura tenendo conto di alcuni aspetti che vale la pena questa sera dire in Aula, non perché i colleghi non siano informati – sicuramente sono informati più di me -, ma è ovvio che affidare all'Ismea la gestione di questo fondo significa che una garanzia richiesta all'Ismea - guardate che leggo una nota dell'Ismea, non sto leggendo altro - costerà nella media lo 0,45 per cento all'anno dell'importo inizialmente rilasciato. Ad esempio, per un finanziamento di 2 milioni di euro per dieci anni, garantito al 50 per cento, quindi un milione di euro, dall'Ismea, la garanzia fornita costerebbe nella media circa 45 mila euro. Nella convenzione che oggi abbiamo con Ismea, rispetto non al fondo ma ad altro, il tasso di interesse annuo che paga l'impresa che utilizza la linea Ismea è un tasso assolutamente elevato, superiore a quello elevato perché viene applicato su base annua.

Proporrei di riscrivere l'articolo partendo dal presupposto che è meglio andare sul mercato, almeno abbiamo delle offerte, quindi evidenza pubblica e offerte che siano in grado di essere apprezzate in un certo modo, considerando il costo che in questo momento l'Ismea dice che è quello che essa stessa attesta. Mi permetto di sollevare la questione e di sottoporla al Governo anche per un'attenzione particolare rispetto a quanto abbiamo già in convenzione, perché noi abbiamo già una convenzione con l'Ismea.

Direi, anzi, che quest'Aula su un ordine del giorno, si vedrà in seguito, dovrà affrontare la questione e impegnare il Governo a vedere in che misura la partita che riguarda l'Ismea, rispetto ai costi e rispetto a queste percentuali, ovviamente nel quadro normativo di riferimento, sia possibilmente rivista. Mi riferisco all'esistente.

Se, addirittura, si vuole dare la gestione del fondo con questi dati ci penserei, sarebbe meglio fare una cosa molto flessibile in modo da andare sul mercato, quindi con l'evidenza pubblica.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo l'emendamento 12.7 e il subemendamento 12.7.1, per la votazione dei quali è necessario che chieda prima all'onorevole Pogliese se intende mantenere l'emendamento 12.6. Ne do lettura:

- emendamento 12.7:

XV LEGISLATURA

297 SEDUTA

9 novembre 2011

«All'articolo 12, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica"»;

-subemendamento 12.7.1:

«Alla fine dell'emendamento 12.7, aggiungere "ovvero, previa stipula di apposita convenzione, all'ISMEA"».

POGLIESE. Ritiro l'emendamento 12.6.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa al subemendamento 12.7.1, a firma del Governo. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 12.7, del Governo.

Lo pongo in votazione, come emendato dal subemendamento 12.7.1. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 25, in precedenza accantonato.

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 25.3. Ne do lettura:

«Al comma 1 dell'articolo 25, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

i) due rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, operanti in Sicilia, di cui uno designato dall'Istituto Talassografico;

l) il responsabile della struttura siciliana dell'ISPRA o un suo delegato;

m) un docente per ciascuna delle quattro Università siciliane, designato dal rettore».

MANCUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, noto due scorrettezze, entrambe fatte dal Governo.

La prima riguarda gli emendamenti aggiuntivi - e ne parleremo dopo - perché dalla Commissione Bilancio siamo usciti con un accordo e noto che il Governo ha disatteso completamente l'accordo

raggiunto in Commissione. Questo é un fatto gravissimo. Ed io non mi tiro indietro dal dissentire da questo modo di atteggiarsi dell'assessore nei confronti dei parlamentari.

La seconda questione riguarda questo emendamento con il quale si è passati, nel CNR, ad individuare una persona in questa Commissione, cosa che può anche andare bene; ma non era stato assolutamente detto prima, anzi i colleghi si sono avvicinati e - d'altronde, al CNR chi può essere contrario - si aggiunge il docente delle università e il responsabile dell'ISPRA, che non so neanche cosa sia. Non è questo il merito; il merito è che si dice una cosa e se ne fa un'altra. Significa che in questo Parlamento l'atteggiamento che noi abbiamo tenuto non è sicuramente l'atteggiamento che dobbiamo tenere perché abbiamo a che fare, quando si fanno degli accordi, scusate il termine, con *cialtroni*. Si tratta di questo!

Se ci accordiamo di approvare un disegno di legge di quaranta articoli, con quaranta emendamenti aggiuntivi, e si chiude un accordo e poi qualcuno ritiene di fare, come ha fatto, quella norma sui direttori generali, questo però lo vedremo col bilancio, non sono più disponibile a questo atteggiamento da *cialtroni* ...

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, la invito a tenere un atteggiamento e un linguaggio più consono alla sede in cui ci troviamo.

MANCUSO. Lei ha ragione, signor Presidente, ma quando uno fa la persona seria e si trova davanti persone che serie non sono, quale atteggiamento deve tenere, quale termine dovrei utilizzare? Io non ne conosco, altri termini non ne conosco!

Conosco i termini delle persone serie e rispetto a questo significa che il Governo ha aperto un'altra partita e siamo qua tutti quanti insieme a giocare questa partita parlamentare.

MARINELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO. Signor Presidente, intanto voglio precisare anche al collega Mancuso che il Consiglio regionale della pesca è un organismo consultivo di cui l'Assessorato ha la necessità e, *ahimè*, era stato dimenticato nel testo iniziale. La sua presenza c'è sempre stata da quando c'è stata la legge 1/1979, parliamo del settore della pesca, e in Sicilia l'avevamo sempre presente; all'epoca si chiamava non Consiglio regionale alla pesca ma Commissione consultiva della pesca.

Tra l'altro, è una norma a costo zero. Nel momento in cui si vanno ad individuare due componenti del CNR, onorevole Mancuso, signor Presidente e Governo, cioè si va ad individuare l'Istituto nazionale delle ricerche, che ha un'articolazione territoriale oltre che sul piano organizzativo-logistico, uno indicato dal CNR - quindi Mazara del Vallo per intenderci, l'altro è l'Istituto Palazzo Grafico, sempre facente parte del CNR, e l'ISPRA per capirci, l'ex ICRAM, che una volta si chiamava ICRAP, che è l'istituto delle ricerche previsto dalla legge 41/1982, la cosiddetta legge Mannino, la legge-quadro sulla pesca in Sicilia, è sempre stata presente - una volta si chiamava ICRAP, poi ICRAM, oggi si chiama ISPRA - e le università siciliane perché l'organismo consultivo, qual è quello del settore della pesca, ha la necessità di avere la presenza dei biologi, dei giuristi e degli economisti in questo settore, anche perché ormai le risorse della Regione siciliana provengono solo ed esclusivamente dalla Comunità economica europea.

Nel momento in cui il nostro mondo scientifico, che è costituito da queste istituzioni, è assente negli organismi consultivi che servono a coadiuvare l'attività del Governo, diventerebbe un organo di fatto, solo ed esclusivamente come una sorta di trattativa dove sono presenti solo le organizzazioni sindacali e gli esperti. Il Governo ha fatto bene a presentare questo emendamento, anche motivato dalla considerazione che ormai risorse comunitarie non ce ne sono più.

Non dobbiamo tenere fuori il mondo scientifico e il mondo accademico dagli organismi consultivi, e ribadisco che si tratta di una norma a costo zero - una volta era previsto un gettone di presenza di centomila lire, delle vecchie lire, poi diventate cento euro con la legge 32 del 2000, oggi è un organismo a costo zero -, è un tavolo di regia che serve a qualunque assessore nell'interesse della Sicilia, e io dico a chi governa questo settore.

Fra l'altro, come Regione siciliana, abbiamo autonomia e specificità prevista, ancor prima che nella Carta costituzionale, nel nostro Statuto per potere legiferare. Ribadisco: questa istituzione, di cui parlavo poc'anzi, il CNR, l'ISPRA che una volta si chiamava ICRA e successivamente ICRAM e ora è diventata ISPRA, tra l'altro parliamo di enti pubblici, servono ad aiutare qualunque Governo a governare un settore strategico della Sicilia quale, ribadisco a tutti, la pesca.

Senza la scienza noi non andiamo da nessuna parte per i piani di gestione, per ottenere le risorse comunitarie e quant'altro. Tra l'altro, ripeto, è una norma a costo zero.

Per questa ragione ribadisco al collega Mancuso che poc'anzi è stata una dimenticanza - può succedere - da parte del Governo che poteva inserirla inizialmente.

Oggi però il Governo ha fatto propria questa iniziativa anche perché lasciare fuori il mondo della scienza, di cui questo settore ha tanto bisogno per attrarre e per utilizzare le risorse comunitarie, sarebbe una follia da parte del Parlamento. E siccome la pesca è un settore strategico importante della nostra regione, ribadisco le considerazioni di uno che conosce bene questo settore perché ci è nato ed è figlio di questa realtà: è sbagliato lasciare fuori il mondo accademico e scientifico che può coadiuvarci nell'attività di recuperare risorse che oramai *ahimè* provengono solo dalla Comunità europea. Tra l'altro, non è una norma di oggi, è la legge 1 del 1979 che viene ancora prima della legge quadro 41/1982, la cosiddetta legge Mannino, quindi è importante per la Sicilia avere tali presenze in questa istituzione.

VINCIULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Marinello sicuramente è preparato, mette sempre passione e impegno quando interviene. Però non è riuscito a convincermi perché, vedete, già la Commissione consultiva regionale della pesca è costituita da 19 componenti, a questi ne aggiungiamo altri sette per un totale di ventisei. Credo che siano troppi persino per la Sicilia, che pure ha conosciuto la dominazione spagnola. E' già troppo.

MARINELLO. Erano 45.

VINCIULLO. Ventisei sono già troppi. Poco fa avevamo accolto la proposta che era venuta - stavo dicendo dall'opposizione - dalla nuova maggioranza, quando avevano parlato di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche. Questo ci andava bene e avevano detto subito di sì. A questo se ne sono aggiunti un altro dell'Istituto talassografico e 4 delle università, ma io vorrei capire perché le università in Sicilia sono 4 e non sono 12, ad esempio.

Fino ad oggi mi pare che le università statali in Sicilia sono solo 3.

Se decidiamo di aggiungerne una quarta, allora, con buona pace del mio amico Paolo Colianni che adesso chiederà di intervenire, io dico che abbiamo sedi universitarie ad Agrigento, a Trapani, a Siracusa e quindi, siccome parliamo di università pubbliche non statali, allora chiedo che vengano inserite tutte le rimanenti. Del resto, se ci fate caso, in questo giro di valzer che adesso la nuova maggioranza pensa di imporci, rimane fuori la provincia di Siracusa, che vi ricordo avere la seconda marineria non d'Italia, ma addirittura d'Europa.

Quindi, chiedo che in questo settore la provincia di Siracusa con la sua università - abbiamo tre consorzi universitari in Sicilia, in provincia di Siracusa - possa avere anch'essa un ruolo e una presenza. Cerchiamo di non essere ridicoli, cerchiamo di essere leali e corretti.

Avevamo detto i due componenti del Consiglio nazionale delle ricerche.

Su due ci siamo; sui rimanenti cinque non siamo disposti a votare.

MARINESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio regionale per la pesca era addirittura di 45 persone, successivamente con la legge 32 del 2000 è stato ridotto; ma il CNR e l'ICRAM ci sono sempre stati e devono esserci perché io, che sono stato direttore della pesca, mi sono sempre avvalso di questi istituti, soprattutto esclusivamente per cercare di adempiere agli obblighi della Comunità Europea e cercare di fare quelle operazioni valide per potere poi reperire i fondi europei sui comitati di gestione. Allora io credo che questi ci debbano essere.

Sulle università, tre o quattro, questo è un altro fatto, è una forzatura sulla quarta università.

Ma CNR e ICRAM dovrebbero rimanere.

SCILLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLA. Signor Presidente, grazie per avermi dato la parola.

Onorevole Leontini, sa perché noi di 'Grande Sud' non siamo ancora disposti a votare la mozione di sfiducia al Governo Lombardo? Perché siamo persone che, quando assumiamo impegni di una certa rilevanza, poi siamo consequenziali. Non si può, onorevole Mancuso, da un lato lavorare per mandare a casa questo Governo che sta distruggendo la Sicilia, e dall'altro lato ascoltare poi lei che ha cercato di fare un accordo per portare avanti una legge e poi si rende conto che sono, come li ha definiti lei, dei cialtroni perché non riescono mai a mantenere un impegno.

E' evidente che questa è una legge che va fatta, che l'agricoltura aspetta, che la pesca aspetta.

Mi volete spiegare, nel momento in cui in Commissione cerchiamo di togliere gli appesantimenti burocratici snellendo la Commissione consultiva regionale della pesca, passando, mi pare, da 25 a 16 componenti, ora ritorniamo ad una Commissione che supera le 25 unità?

Il problema non è qui se è indispensabile o meno, se serve il rappresentante del CNR. Evidentemente servirà pure, però se noi dobbiamo realmente cambiare questa Sicilia volete andare a verificare tutte le convenzioni, tutti i soldi che il CNR ha avuto dalla Regione siciliana?!

Andate a quantizzare tutte queste somme, tutte le somme che sono andate al mondo cosiddetto scientifico, al mondo che dovrebbe essere di supporto alla pesca, e verificate l'incidenza reale, se questa incidenza c'è, se si riesce a produrre qualcosa che poi dia realmente sostegno alle attività economiche, ai pescatori, alle imprese di pesca!

Allora, per quanto ci riguarda, questo emendamento va ritirato non perché il CNR o l'ISPRA o il docente che rappresenta l'università non potrebbe avere un senso, ma ci sono altre realtà.

Avete messo in questa legge altri 50 mila euro per l'Osservatorio della pesca, un altro ente che dovrebbe servire a rilanciare il settore.

Anche lì, signor Presidente, facciamo una Commissione d'inchiesta per vedere se queste strutture hanno realmente un collegamento con la realtà economica, se realmente rappresentano le imprese di pesca, e se questa è una norma a vantaggio della pesca o un ulteriore inganno.

E' stato votato, assessore, lo ripeto per l'ennesima volta, un disegno di legge che lei chiama "Interventi per lo sviluppo sull'agricoltura e sulla pesca".

Questo Governo ha permesso che venisse tolta la norma per l'organizzazione dei produttori, che ha la copertura finanziaria perché c'era in bilancio una posta di quasi un milione e 400 mila euro, e avete tentato ancora una volta - e finalmente, onorevole Oddo, ci siete riusciti - di dare al distretto della pesca la possibilità di utilizzare i fondi del FEP, che già sono disciplinati per norma regolamentare, in base ai regolamenti comunitari. E invece togliete dalla legge le OP, che rappresentano le imprese, che rappresentano i lavoratori, che realmente producono PIL, che producono posti di lavoro, e questa dovrebbe essere legge della pesca! Vergogna!

Vi dovete vergognare!

Avete la maggioranza, avete i numeri, voterete questa legge.

Ma quando andrà in giro per le marinerie siciliane, Assessore, lo vedrà se può arrivare in una marineria ed essere accolto come uno che cerca di salvare la pesca.

E' una politica clientelare, è una politica vergognosa quella che portate avanti.

Lei ha un consulente che ha preso già come compenso per quest'anno 20 mila euro, che è il presidente del distretto della pesca, e che questa sera avrà la possibilità, da parte sua, di avere altri 50 mila euro finanziando l'Osservatorio della pesca, togliendo le organizzazioni dei produttori e inserendo il distretto della pesca eco-ambientale per poter accedere ai fondi del SEP che, ribadisco, dato che parlate tanto di Comunità europea, che la Comunità europea stabilisce per regolamento i fondi che devono gestire le OP e i fondi che devono gestire eventualmente i distretti.

Lei sa meglio di me, assessore, che occorre avere spina dorsale dritta per stare seduti su quella poltrona, occorre fare gli interessi di categorie, occorre sapere dire no. Evidentemente c'è qualcuno che protegge questo sistema, assessore non è colpa sua, e che impone determinati consulenti.

E allora facciamo questo tipo di *lobby*, andiamo avanti così. Continuate!

Onorevole Leontini, se dobbiamo mandare a casa questo Governo bisogna essere d'accordo, e l'accordo che avete fatto oggi in Commissione Bilancio non andava fatto. Non c'era bisogno di questo tranello per dimostrare di avere a che fare politicamente con gente poco seria, scorretta, che fa tutto tranne che cercare di dare risposte vere e serie agli interessi economici della nostra Terra.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLA. Come si fa a votare questo disegno di legge? Vergogna!

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo perché l'onorevole Scilla sa che ho dichiarato personalmente che questo disegno di legge avrebbe meritato certamente un'attenzione maggiore nei confronti dei pescatori. Eppure qualche segnale, comunque, mi sembra che ci sia. Certo non basta, lo diremo alla fine quando discuteremo e riscriveremo il nostro punto di vista su questo disegno di legge che rappresenta, tuttavia, un passo avanti importante. Non possiamo buttare via con l'acqua sporca anche il bambino.

Mi sembra, invece, inutile questo dibattito sul no a questo emendamento, mi sembra veramente inutile, perché stiamo parlando di università che in passato avevano sette rappresentanti e che oggi invece ne hanno soltanto quattro. Stiamo parlando delle più grandi università siciliane, stiamo parlando del Consiglio nazionale delle ricerche; ma soprattutto stiamo parlando di una cosa, che vanno a lavorare lì gratis. Ripeto: gratis! Semmai dovremmo ringraziare questi professionisti che vanno ad espletare gratis una funzione legata alla loro professionalità.

Io mi sento veramente di esprimere un parere positivo motivato perché mi sembra specioso introdurre elementi strumentali su questo argomento.

Quindi, il parere è positivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 25, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si riprende l'articolo 18, precedentemente accantonato.

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 18.8. Ne do lettura:

«Nei terreni di cui al comma 1, possono essere realizzati impianti fotovoltaici fino a 250 Kw necessari alle esigenze aziendali dell'impresa agricola proprietà degli stessi terreni».

Mi pare che sia oggetto di una riscrittura condivisa.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Assessore D'Antrassi, io mi sento di farle una domanda preliminare e, cioè, se gli emendamenti aggiuntivi possono essere prelevati.

In particolare, faccio riferimento all'emendamento A15 del Governo e agli emendamenti A16 e A5 perché penso che, qualora approvati, superino questo argomento cui facciamo riferimento.

Se il parere della Commissione Bilancio è già negativo su tutti gli emendamenti, allora il discorso è diverso. Non parliamo più di aiuti agli agricoltori, ma diciamo soltanto che consentiamo agli agricoltori di potere realizzare, presso la loro azienda agricola, un impianto fotovoltaico che produca 250 Kw - così viene scritto, penso che 250 non possa essere scritto, assessore, penso che debba essere al di sotto dei 200, non possa superare i 200 Kw, la invito a rileggere questo dato - necessari alle esigenze aziendali dell'impresa agricola.

Io avrei tanto preferito, assessore, lo dico ai colleghi della commissione che non so per quale ragione hann cassato l'articolo relativo agli aiuti del 90 per cento dei costi relativi agli interessi del prestito che sono costretti a fare, perché così rendiamo minimale questo intervento. Mentre dare la possibilità ad un agricoltore di avere un'agevolazione avrebbe consentito una diffusione decisamente maggiore del mini eolico, del micro eolico e del micro fotovoltaico.

Non ho capito bene, assessore, se rimane o se è stata cassata la parte che riguarda i cinque anni, per i terreni che hanno cinque anni di abbandono e di non utilizzo.

Vorrei soltanto che su questo esprimesse il suo punto di vista per capire qual è il senso per cui, in ragione di un'attività agricola, noi stiamo giustificando l'utilizzo dell'energia alternativa, ai fini dell'azienda agricola e, poi, invece inseriamo il concetto del terreno abbandonato o del terreno che, sol perché era di qualche mafioso, può essere immediatamente utilizzato anche se si trova nel centro della Conca più bella della Sicilia.

Su questo tema vorrei che ci fosse un'ulteriore riflessione per capire come esce fuori questo 250 Kw, se in corrispondenza della normativa nazionale, che a me risulta essere al di sotto dei 200 Kw, o se, invece, intende modificare questo aspetto.

E' assodato che il parere della Commissione è negativo rispetto agli aiuti agli agricoltori.

ODDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo normare sui 250 Kw perché la normativa di riferimento dice una cosa chiara “da 20 a 200”; da 200 in poi sono considerate centrali elettriche. Il limite, quindi, è 200; da 200 in poi è tutta un'altra cosa. Siamo fuori dalla normativa di riferimento che regola l'intera materia del fotovoltaico e non solo del fotovoltaico, ma in questo caso è il fotovoltaico. Non possiamo, quindi, scrivere 250. Il limite della normativa di riferimento è 200.

Se dobbiamo giocare a mediare su tali questioni, siamo fuori dal mondo.

E' 200, non a caso la normativa prevede 200 perché, superati i 200, vale poi un'altra procedura, procedura che apre tutto un altro scenario.

Non facciamo, quindi, come poco fa, che eravamo rimasti in un modo, si doveva scrivere una cosa in un certo modo e ce la siamo vista scrivere in un altro modo.

Non possiamo scrivere 250. Il limite è 200, rispettiamo la normativa di riferimento e diamo, anche da questo punto di vista, la possibilità di concludere l'esame del disegno di legge.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, è intenzione del Governo ritirare questo emendamento perché '200' è già nella norma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stato soppresso il comma 2.

Il comma 2, approvando l'emendamento 18.7, è stato soppresso per cui il dato “200 Kw” in questo momento non compare da nessuna parte.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco che siamo stanchi, però rischiamo di fare un po' di confusione. Poco fa, inavvertitamente, è stato votato per parti un emendamento, in cui una delle parti dell'emendamento sopprimeva il comma che stabiliva i limiti, che sono previsti dalla legge nazionale, per i quali ci sono gli incentivi.

Però, noi qui stiamo normando non i limiti energetici ma il fatto che, impropriamente, parliamo di impresa agricola in un terreno incolto da almeno cinque anni e, quindi, con dichiarazione giurata da parte di un tecnico si acquisisce il principio di terreno incolto che consente di allocare presso quel terreno un impianto che, poi, metta pure i pannelli fotovoltaici.

Qual è stata la ragione per cui si è detto “*attenzione! Se deroghiamo ai limiti previsti dalla legge nazionale, mentre per gli imprenditori agricoli non c'è solo il limite di produzione, ma c'è anche il limite di reddito, perché un imprenditore è agricola se il suo reddito d'impresa è prevalentemente connesso alla sua attività agricola; ma se un imprenditore agricolo è imprenditore di un terreno incolto, il suo reddito non è connesso alla produzione agricola, ma sarà prevalente quello proveniente dalla produzione energetica*”.

A quel punto noi rischiamo di incentivare tutti i terreni siciliani che, dopo cinque anni, sono dichiarati incolti, ad essere aree a servizio non più degli impianti incentivati dalla legge, ma ad essere al servizio di vere e proprie centrali fotovoltaiche che prescindono la questione.

Così rischiamo di varare una norma in cui, di fatto, autorizziamo una variante di destinazione urbanistica.

Siccome abbiamo fatto un incidente - non è la prima volta che succede - dato che eravamo tutti d'accordo sul convincimento che l'abrogazione di quel limite poteva costituire un problema, abbiamo detto al Governo di riscrivere una modalità che ristabilisca il limite.

Si era provato a scrivere "250", e forse ha ragione il collega Oddo.

A questo punto, diciamo quello che prevede la legge nazionale: "gli impianti sono da 20 a 200 Kw"; può essere il minimo la ragione che reintroduce la norma che era stata cassata. Altrimenti facciamo un danno alla Sicilia, torniamo al far west energetico senza accorgercene.

Se al Governo non piace 250 Kw, scriviamo "da 20 a 200 Kw", se siamo tutti d'accordo.

E' una forzatura dal punto di vista regolamentare, però credo che sia una forzatura che affronta il pericolo che invece rischiamo di correre abrogando qualunque limite.

Come diceva giustamente il Presidente, non c'è più il limite. Se lei ritira il suo emendamento, riproponiamo il testo senza limite. Dobbiamo avere, invece, un limite, può essere da 20 a 200 Kw.

Lo scriviamo e basta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, una soluzione potrebbe essere questa: l'emendamento presentato dal Governo prevedeva 250 Kw come tetto massimo, invece il subemendamento 18.8.1, presentato dall'onorevole Oddo, propone come tetto massimo 180 Kw.

Limitiamo, quindi, il tetto a 180 Kw.

CRACOLICI. Vogliamo abrogare l'articolo?

CALANDUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare l'aspetto del terreno incolto. Credo che questo terreno incolto debba essere inserito in un'impresa agricola perché, così facendo, in qualche maniera incentiviamo l'impresa agricola ed evitiamo il rischio, come dice l'onorevole Cracolici, che la Sicilia si possa trasformare in una centrale termoelettrica.

Se, assieme al limite nella produzione energetica, inseriamo due parole "terreno incolto" nel contesto di un'azienda agricola, è fondamentale perché, in caso contrario, finisce che stiamo incentivando, o comunque tentando di incentivare, altri aspetti che meritano sicuramente attenzione. Però, non si parla né di agricoltura, né di aziende agricole.

Vorrei che il Governo mi ascoltasse, vorrei un po' di attenzione sia da parte della Commissione che da parte del Governo. I due aspetti, i due *vulnus* di questa norma, così come dice l'onorevole Cracolici, sono: uno, il limite, l'assenza di una normativa in merito, la crescita selvaggia; l'altro limite è che è fondamentale inserire il terreno incolto nell'ambito di un'attività agricola, in caso contrario non abbiamo motivo di inserirlo in questa legge, lo inseriremo in altre leggi.

Dobbiamo cercare di valorizzare l'aspetto agricolo e agricolo-imprenditoriale e inserirlo in un'azienda agricola.

Quindi, accanto al limite, dopo le parole "terreno incolto", propongo al Governo di inserirlo in un'attività di un'azienda agricola.

PRESIDENTE. Onorevole Calanducci, nell'emendamento del Governo è scritto: "oltre al limite necessario alle esigenze aziendali dell'impresa agricola proprietaria degli stessi".

VINCIULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori assessori, credo che l'unico punto su cui stiamo veramente discutendo è questo articolo 18.

Poco fa l'onorevole Cracolici nel suo intervento ha ripreso quasi interamente quello che avevo detto prima io e siccome su questo emendamento non possiamo correre il rischio di sbagliare nuovamente, chiedo di sospendere l'Aula solo per cinque minuti per riscrivere l'emendamento tutti insieme, dopodiché lo approviamo, perché c'è l'assoluta necessità di evitare che la Sicilia diventi un campo fotovoltaico autorizzato attraverso una legge che dovrebbe servire a rilanciare l'agricoltura e che, invece, potrebbe servire ad altri fini che questo Parlamento non vuole assolutamente autorizzare. Proprio per evitare che ciò possa accadere, signor Presidente, le chiedo cinque minuti di sospensione. Scriviamo il nuovo emendamento e così siamo certi di evitare che la Sicilia diventi un campo fotovoltaico.

MARZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io penso che, cambiando la cifra prevista nell'emendamento del Governo, si ottemperi a quelle esigenze che sono state poste in più interventi e cioè: intanto, non si supera come tetto di produzione quello previsto dalla legge nazionale e, in secondo luogo, si lega la produzione - come scrive l'emendamento - alle esigenze aziendali dell'impresa agricola proprietaria degli stessi terreni. E' chiaro che si tratta di autoproduzione e non di produzione aggiuntiva, anche perché le produzioni alternative devono avere per forza, se si produce oltre le proprie esigenze, gli accordi con Terna, con il distributore.

In questo caso, se sono produzioni legate alle esigenze dell'impresa agricola che ha anche un terreno incolto, è chiaro che il *surplus* non può essere trasferito alla rete di distribuzione.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che ci sia obiettivamente un po' di confusione in questa materia.

Vorrei chiarire una cosa che è giusto che il Parlamento sappia: al di sopra dei 200 Kw non vi è un utilizzo dell'energia sul posto, nel senso che non diventa più energia che viene da Terna consentita come utilizzo sul posto da parte dell'azienda e, superati i 200 Kw, si diventa produttori di energia che non può essere più scambiata sul posto, ma va scambiata come produttori di energia.

Quindi, non riguarda più gli agricoltori. Un dato è certo: al di sopra dei 200 Kw non si può andare.

Ma qui il riferimento è un altro. Onorevole Mancuso, qui stiamo facendo una norma nella quale facciamo riferimento ai terreni non utilizzati, e non ai terreni utilizzati, e allora dobbiamo assolutamente riscrivere questa norma sapendo che quando parliamo di fotovoltaico è una cosa, quando parliamo, per esempio, di biomasse il tetto massimo non è 200 Kw, ma il tetto massimo è 60 Kw. Pertanto, siccome era stato scritto un emendamento - ahimè, purtroppo cassato dalla Commissione Bilancio che prevedeva aiuti alle imprese edili e non la possibilità di costruire in un terreno impianti fotovoltaici o quant'altro che è già previsto dalla legge nazionale - fermiamoci un

attimo su questo argomento, trattiamolo alla fine e facciamo in modo che possa essere scritto da esperti, e scritto da esperti nella maniera giusta.

INCARDONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCARDONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, viste le diverse formulazioni proposte dal Governo verrebbe facile attaccare per sottolineare l'oscillante orientamento e quindi la confusione di idee, come dire poche idee e ben confuse, nell'area del Governo che propone prima un testo di legge, poi propone l'emendamento 18.7, poi propone il 18.8, che sono tre articolazioni del medesimo comma assolutamente contraddittorie o comunque oscillanti.

Leggendo il 18.7, che mi pare il punto di riflessione più serio, c'è da dire che il Governo si rende conto che questa norma serve per consentire le autocertificazioni o comunque che si possa procedere attraverso una perizia giurata; nel 18.7 si fa riferimento alle autocertificazioni per chiedere l'autorizzazione all'installazione dell'impianto fotovoltaico.

Andare poi a distinguere se sono all'interno delle imprese o se non lo sono, se si tratta di altro, è veramente specioso. In ogni caso, se anche le imprese agricole, a prescindere dalle esigenze proprie, dovessero produrre qualcosa in più, e questo può servire loro per abbattere i costi e utilizzare comunque la superficie a loro disposizione di terreni in grado di ospitare impianti fotovoltaici, perché ancora ci arroveliamo su questo tema?

Una cosa, però, è certa: non si può superare il tetto dei 200 Kw perché altrimenti diventa un'altra cosa. Ma, fermo restando questo punto, penso che si debba partire dall'emendamento 18.7, che mi pare la formulazione più corretta e, al tempo stesso, più liberale, più garantista rispetto alle esigenze delle aziende agricole.

Signor Presidente, occorre una breve pausa di riflessione per riformulare insieme questo articolo che è di fondamentale importanza per lo sviluppo delle imprese agricole, ma anche per dare una opportunità lavorativa e di ricchezza al nostro territorio e alla nostra Sicilia, visto che il sole non ce lo può togliere nessuno.

PRESIDENTE. Assessore, c'è una proposta del Governo di cassare l'intero articolo 18?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, sono d'accordo a cassare l'intero articolo. Desidero semplicemente aggiungere una considerazione: la gestione dell'energia per le aziende agricole è disciplinata da una legge nazionale, non regionale.

Quello che dico è che non ha senso porre dei vincoli per norma alle aziende siciliane perché un'azienda potrebbe anche decidere di produrre energia non sovvenzionata.

Quindi, ci stiamo accapigliando sul nulla. Sono d'accordo a cassare l'articolo.

Eventualmente, poi, lo ripresenteremo nelle sedi opportune.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.8 è ritirato. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 18.7 è ritirato.

Pertanto, decade il subemendamento 18.8.1.

XV LEGISLATURA

297 SEDUTA

9 novembre 2011

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo risultante. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa agli emendamenti aggiuntivi.

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento A43. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

"Fermo restando la dotazione finanziaria di cui alla lettera h-sexies del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, aggiunta dal comma 27 dell'art. 80 della legge regionale 14 maggio 2010, n. 11, l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria può essere elevata fino all'80% qualora i progetti presentati riguardano i prodotti di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 22 luglio 2010"».

Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento A42 è superato perché di identico contenuto all'emendamento A13, già approvato.

Si passa all'emendamento A9, a firma dell'onorevole Adamo. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

"Art.... – L'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari riferisce, a cadenza tassativa trimestrale, all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione delle previsioni di cui alla presente legge"».

Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti A11 dell'onorevole Adamo, A2 degli onorevoli Scilla, Incardona, Mineo e Cimino, e A3 degli onorevoli Scilla, Incardona, Mineo e Cimino, sono improcedibili in quanto il parere della Commissione Bilancio è contrario.

Si passa all'emendamento A40, a firma degli onorevoli Panepinto, Apprendi, Marinello, Di Guardo e Panarello.

PANEPINTO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Gli emendamenti A15 del Governo, A16 degli onorevoli Colianni e Musotto, A5 degli onorevoli Colianni e Musotto e A41, dell'onorevole Cappadona, sono improcedibili in quanto il parere della Commissione Bilancio è contrario.

Si passa all'emendamento A10, a firma dell'onorevole Cappadona. Ne do lettura:

«Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

“Art. 9 bis. - Mercato degli agricoltori - 1. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di ‘farmer markets’ da parte degli imprenditori agricoli.

2. I comuni, che non hanno provveduto alla istituzione del mercato degli agricoltori, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio.

3. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono riservati ulteriori posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ad un prezzo inferiore almeno del 10 per cento rispetto alla media dei prezzi.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, nei limiti delle proprie competenze, adottano le deliberazioni di modifica dei regolamenti di funzionamento e di organizzazione dei propri piani per il commercio affinché nei mercati stessi sia consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo”».

Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Contrario, perché abbiamo una nostra norma.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

L'emendamento A14, degli onorevoli Colianni e Musotto, è improcedibile per il parere contrario della Commissione Bilancio.

Si passa all'emendamento A17, a firma dell'onorevole Cracolici. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Art... - 1. La selezione della manodopera agricola stagionale, cui non si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 368/01, necessaria a soddisfare il fabbisogno delle amministrazioni e degli enti pubblici, viene effettuata dai centri per l'impiego competenti per territorio, con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni recate all'art. 35 dal decreto legislativo 165/2001.

2. La graduatoria degli operai agricoli che partecipano alla selezione viene redatta dagli uffici competenti di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dall'art. 49 della legge regionale 16/96, tenendosi conto del diritto alla riassunzione eventualmente previsto dal CCNL applicato.».

Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti A18 del Governo, A19 degli onorevoli Raia, Marinello, Faraone e Digiacomo, A12 degli onorevoli Scilla, Incardona, Mineo e Cimino, A20 del Governo, A8 degli onorevoli Colianni e Musotto, e A21 degli onorevoli Marziano, Bufardecì, Oddo e Gucciardi, sono improcedibili.

Si passa all'emendamento A22, degli onorevoli Cracolici, Panepinto, Speciale, Di Benedetto, Donegani, Marinello, Di Guardo, Panarello, Apprendi, Galvagno e Oddo. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Art.... - 1. Alle imprese agricole siciliane attive nel comparto della peschicoltura nel caso in cui venga dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato, possono essere concessi contributi per la riduzione dei costi aziendali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "*de minimis*" di cui al regolamento (CE) 1535/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007.

4. Per l'attuazione del comma 1, è previsto uno stanziamento di 5.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione Cap. 215704».

Comunico altresì che è stato presentato dalla Commissione Bilancio il subemendamento A22.1:

«*L'emendamento A.22 è così modificato:*

Al comma 1 dopo la parola 'contributi' sono aggiunte le parole 'per l'esercizio finanziario 2011';
il comma 4 è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 500 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - Capitolo 215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo".».

C'è il parere favorevole della Commissione al subemendamento A22.1.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto che ormai si è presa l'abitudine che, quando non si vuole fare una cosa, la Commissione Bilancio dichiara improcedibili talune...

PRESIDENTE. Onorevole Colianni, gli emendamenti sono dichiarati improcedibili dalla Presidenza.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. ... ritiene di dovere fare in modo che certe cose divengano improcedibili. Signor Presidente, credo che - al di là del parere della Commissione - rientri fra le sue prerogative verificare se, in realtà, taluni di questi emendamenti hanno bisogno o meno di copertura di spesa. Penso sia nel suo potere.

PRESIDENTE. Assolutamente sì. Tutti gli emendamenti che hanno bisogno di copertura finanziaria vanno mandati d'ufficio alla Commissione Bilancio.

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Signor Presidente, anziché prendere atto impunemente di quanto qualche collega decide, vorrei porle una domanda: cosa c'è di economicamente rilevabile nell'emendamento A20, quando si dice che "*L'Assessorato regionale all'economia è autorizzato ad istituire un apposito capitolo per retribuire il personale forestale operaio a tempo indeterminato OTI, lavoratori forestali OTI previsti nei centri operativi di cui alla legge regionale 14 del 2006 che in atto prestano servizi amministrativi vengono inquadrati nei ruoli amministrativi dello stesso corpo forestale mantenendo l'anzianità posseduta al momento del passaggio*"?

Ci troviamo di fronte ad una norma che non prevede assolutamente alcun aumento di spesa, non necessita di nessun contributo strutturale ed economico da parte della Regione.

Si tratta soltanto di istituire un capitolo di spesa che consenta a questi padri di famiglia, che pigliano i soldi una volta ogni tre o quattro mesi, di prenderli mensilmente, come tutti i cristiani di questo mondo. Non capisco per quale motivo la Commissione Bilancio debba esprimere un parere negativo su questa vicenda.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è già un parere negativo espresso dalla Commissione Bilancio, quindi l'argomento è chiuso, fermo restando che essendo un argomento interessante si può riproporre in un'altra norma, magari nella legge finanziaria.

XV LEGISLATURA

297 SEDUTA

9 novembre 2011

Si passa al subemendamento A22.1. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento A22.1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento A22. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento A22, come emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento A23, a firma degli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo.
Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Art.... - 1. "Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli".».

Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento A23. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento A7, degli onorevoli Colianni e Musotto. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Art.... - 1. Con riferimento alla disciplina di cui art. 5 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga alla Circolare assessoriale n. 1 del 19 maggio 2006 pubblicata nella GURS n. 6 del 3 febbraio 2006, il ripristino di strutture aziendali della specie: recinzioni, livellamenti e frane, aventi caratteri d'urgenza, possono essere ammessi a contributo e riconosciuti quali lavori realizzati in economia anche in assenza di preventiva autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, purché ricadono nelle aree delimitate con Decreto Ministeriale di declaratoria”.».

Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

L'emendamento A45, degli onorevoli Maira, Cordaro, Caronia, Catalano e Cascio Salvatore, decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento A24 del Governo. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Art. ... - Vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche. - 1. Il vincolo di destinazione, previsto dall'articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2010 n. 3 e dall'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 giugno 1994 n. 25, viene ridotto a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

2. Per le aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad un atto di vincolo di durata decennale e che riceveranno contributi pubblici, la durata del nuovo vincolo di destinazione viene assorbita dal precedente, se il periodo vincolativo rimanente è pari o superiore a cinque anni.»

Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti A25, degli onorevoli Maira, Cordaro, Caronia, Catalano e Cascio Salvatore, e A26, del Governo, sono improcedibili.

Si passa all'emendamento A27, dell'onorevole Cracolici.

CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento A28, dell'onorevole Cracolici.

CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Gli emendamenti A29 del Governo, A30, degli onorevoli Maira, Cordaro, Caronia, Catalano e Cascio Salvatore, e A31 dell'onorevole Cracolici, sono improcedibili.

Si passa all'emendamento A33, degli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo.

Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Art. ... 1. In attuazione del comma 1 dell'art. 13, lettera f), del decreto legislativo 205/2010 di modifica dell'art. 185 del decreto legislativo 152/2006 nella Regione Sicilia è ammessa la bruciatura di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso, nell'ambito dell'azienda in cui si producono e fermo restando il divieto per le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE e della Direttiva 92/43/CEE".».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Oddo, Cracolici, Apprendi e Raia, il subemendamento A33.1:

«*All'emendamento A.33 dopo le parole 'non pericoloso' aggiungere le parole 'utilizzati in agricoltura come pratica agricola'».*

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo, quindi, in votazione l'emendamento A33, come emendato. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento A46, dell'onorevole Adamo. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Art. ... 1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con proprio decreto da adottarsi entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'utilizzo del 'debbio' quale

buona e normale pratica agricola, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 lettera f) della Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE".».

Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento A34, degli onorevoli Caronia e Maira, è improcedibile.

Si passa all'emendamento A10, dell'onorevole Cappadona. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

"Art.... – 1. E' autorizzata la riduzione del 20 per cento sugli oneri concessori in materia di edilizia o urbanistica per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori per le G.D. (grandi strutture di vendita) e D.O. (distribuzione organizzata) nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e agroalimentari che, all'atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti tipici locali in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento delle produzioni agricole e agroalimentari complessivamente acquistate su base annua.

2. Le G.D. e le D.O. riservano su richiesta dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, a titolo gratuito, un'area espositiva per la promozione dei prodotti agricoli di alta qualità e del patrimonio enogastronomico siciliano.

3. I soggetti destinatari dell'intervento agevolativo sono le G.D. e le D.O. operanti nel settore ed aventi sede legale nel territorio della Regione.

4. Il mancato rispetto dell'impegno di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta il pagamento integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente dalla data di concessione delle agevolazioni.

5. Con modalità stabilite dai Comuni agli esercizi di vicinato che destinino una quota non inferiore al 50 per cento della superficie di vendita ai prodotti tipici locali, può essere riconosciuto un incremento della superficie massima di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28".».

Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Si rimette all'Aula.

CAPPADONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPADONA. Signor Presidente, i miei emendamenti, sia quello precedente che questo ora in discussione, miravano ad incentivare la grande distribuzione a vendere prodotti tipici siciliani, venendo loro incontro con delle agevolazioni o in termini di concessione o in termini di oneri. Siccome mi si dice che c'è una norma propria, vorrei che mi venisse spiegata.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'idea era quella di non accedere a promozioni per la grande distribuzione e vorrei spiegare quale è la logica che sottende a questo approccio. La Sicilia importa il 75 per cento delle produzioni agro alimentari, siamo diventati un mercato di consumo e non un mercato di esportazione.

Il Governo ha presentato una normativa, che lei troverà nell'articolo, di *farm market*, ossia della vendita diretta dei produttori direttamente nei punti vendita, perché abbiamo la pretesa di cercare di compattare l'offerta, per poi in un secondo momento procedere ad una promozione.

La promozione è condivisibile, siamo d'accordo con lei, onorevole Cappadona, ma oggi fare promozione sul punto vendita equivale a fare vendere gli altri perché non riusciamo a compattare la merce neanche nei mercati di prossimità. Consideri che siamo grandi produttori di olio, ma nei supermercati siciliani si trova olio che proviene da altre parti, quindi da filiere perfette che riescono a servire il mercato.

Onorevole Cappadona, non la prenda come un fatto personale. L'idea è encomiabile, però bisogna prima creare la specializzazione delle filiere, che oggi in Sicilia non c'è.

CAPPADONA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento A10.

PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento A38, dell'onorevole Cracolici. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Art. ... 1. Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione siciliana, allo scopo di contrastare la crescente obesità giovanile, è autorizzata la somministrazione, presso i distributori automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane. Nei distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia.

2. L'Assessorato per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessorato per la Salute e per le risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013”».

Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

XV LEGISLATURA

297 SEDUTA

9 novembre 2011

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento A39 del Governo, che ha avuto il parere favorevole della Commissione Bilancio. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Art ... - Alla Tabella "B" dello stato di previsione del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

Amministrazione	DOP	Capitolo	Variazione
Risorse agricole e Alimentari	10.2.1.3.99	Cap. 143320	-400
Risorse agricole e Alimentari	10.2.1.3.2	Cap. 143706	+400

Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento A4. Ne do lettura:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Art.... - 1. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 8/2005, è prevista la seguente variazione di bilancio fra i capitoli della medesima U.P.B., al fine di far fronte, esclusivamente, al rimborso alle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale dei titoli di viaggio emessi negli anni 2009, 2010 per il trasporto gratuito degli appartenenti alle forze dell'ordine.

Capitolo	Variazioni -	Variazioni +
476521	€ 6.436.716,67	
4781113		€ 6.436.716,67

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, al fine di erogare il trattamento di fine rapporto (in misura pari alla differenza tra l'indennità di liquidazione e quella dovuta sulla base del trattamento economico e normativo già determinato in sede ministeriale) spettanti alle imprese pubbliche e locali esercenti servizi di TPL, è prevista la seguente variazione di bilancio fra i capitoli della medesima U.P.B.

XV LEGISLATURA

297 SEDUTA

9 novembre 2011

Capitolo	Variazioni -	Variazioni +
476521	€ 111.060,77	
4781113		€ 111.060,77».

Comunico che è stato presentato dal Governo il subemendamento A4.1, interamente sostitutivo dell'emendamento A4.

«L'emendamento A4 è così sostituito:

Alla Tabella B dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 sono apportate le seguenti variazioni:

Amministrazione	UPB	Capitolo	Variazione
Infrastrutture e mobilità	8.2.1.3.6	478101	+ 111.060.77
Infrastrutture e mobilità	8.2.1.3.6	478113	+ 6.436.716.67

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, per un importo complessivo pari ad euro 6.547.777,44 della spesa autorizzata dalla legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 - Tabella G - UPB 8.2.1.3.6 - Capitolo 476521».

Gli onorevoli Cracolici, Di Benedetto, Vinciullo, Oddo, Mancuso, Leontini, Panepinto, Pogliese, Leanza Nicola, Cappadona e Calanducci appongono la firma all'emendamento A4.1.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento A 48 del Governo. Ne do lettura:

«Alle Camere di commercio della Sicilia ed all'Istituto zoo profilattico sperimentale della Sicilia non si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni».

DI BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo approvato nel 2010 una norma che ha stabilito che tutti gli enti che hanno trasferimenti da parte della Regione, nonché quelli che sono sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, sottostanno al patto di stabilità. Fra l'altro, nella stessa norma diciamo che addirittura le società in cui la Regione non ha la totalità delle azioni ma ha semplicemente la maggioranza, quindi il 51 per cento delle azioni, sottostanno al patto di stabilità, per cui abbiamo aziende a gestione privata - penso all'Italkali, a gestione privata, dove la

Regione è al 51 per cento, eppure obblighiamo anche questa società, non si capisce poi se viene praticato, a sottostare al patto di stabilità.

Vorrei comprendere perché al patto di stabilità debbano derogare l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e le Camere di commercio. Soprattutto non lo comprendo perché in commissione abbiamo esaminato un emendamento, bocciandolo, che riguardava il non rispetto del patto di stabilità ai fini del salario accessorio dei dipendenti.

Nella Regione siciliana e in tutti gli enti controllati dalla Regione il salario accessorio non può superare il 15 per cento del monte salari.

Un emendamento, che prescriveva che le Camere di commercio possono sfiorare questo vincolo, è stato bocciato dalla Commissione. Mi pare che questo ritorni oggi in Aula con questo emendamento, tant'è che la legge a cui vogliamo derogare pone, anche in materia di spesa per il personale, il vincolo del rispetto del patto di stabilità.

Io vorrei capire se vogliamo fare nuove assunzioni all'Istituto zooprofilattico, se vogliamo incentivare le assunzioni alle Camere di commercio, vorrei che il Governo spieghi le ragioni di questa norma. Può darsi che io mi sbagli e, se ci sono delle ragioni valide, voterò l'emendamento. Ma vorrei comprendere le ragioni di questa deroga, a fronte di una norma generale che vincola tutti i soggetti che non solo hanno trasferimenti da parte della Regione, ma che sono sottoposti semplicemente a vigilanza della Regione. Faccio un esempio: gli IACP non hanno trasferimenti da parte della Regione e sottostanno al vincolo, e allora spiegate mi perché, se mettiamo l'Istituto zooprofilattico o le Camere di commercio, non dobbiamo mettere gli IACP o le società private che hanno capitali privati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento A48 del Governo.
Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento A47, degli onorevoli Leontini e Mancuso. Ne do lettura:

«1. L'Agenzia per il Mediterraneo, società a responsabilità limitata con scopo consortile non lucrativo, con sede legale in Palermo, costituita nel 2008 dai Gruppi di Azione locale siciliani, organismi intermedi nell'attuazione dei Programmi Operativi Regionali dei fondi strutturali, con un progetto finanziato dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione siciliana, quale soggetto giuridico comune per la cooperazione regionale ed extraregionale, fornisce il supporto operativo alla realizzazione di politiche di rete per superare la frammentazione delle competenze in materia di sviluppo locale; per dare efficacia ed efficienza al processo di animazione, programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo; per realizzare l'integrazione e la complementarietà degli strumenti finanziari e dei progetti di cooperazione, ricerca e sviluppo, promossi dai Dipartimenti regionali, dagli Organismi intermedi ed altri soggetti istituzionali e non.

2. Entro il primo semestre di ogni anno, l'Agenzia per il Mediterraneo presenta al Governo il rapporto di monitoraggio sull'integrazione e complementarietà delle politiche di sviluppo locale.

3. Per l'esercizio finanziario 2011, le spese per l'attività dell'Agenzia per il Mediterraneo sono stabilite in 100 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 499/1999».

Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

- dall'onorevole Mancuso: subemendamento A47.1;
- dal Governo: A47.2.

Si passa al subemendamento A47.1. Ne do lettura:

«Il comma 3 da 'per l'esercizio' sino a '499/1999' è così sostituito:

“Per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia regionale per il Mediterraneo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la concessione di un contributo di 100 migliaia di euro, cui si fa fronte con risorse disponibili trasferiti dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 499/1999”.».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

D'ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COLIANNI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Il subemendamento A47.2 del Governo è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento A.47, come emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, si passa all'articolo 38. Ne do lettura:

«Articolo 38
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Annunzio e votazione di ordini del giorno

Onorevoli colleghi, comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

- numero 587 “Iniziative a livello nazionale atte a modificare l’articolo 13 del d.lgs. n. 205/2010”, degli onorevoli Corona, Leontini, Mancuso, Bosco, Torregrossa, Limoli e D’Asero;
- numero 590 “Iniziative a livello nazionale e comunitario per la modifica della normativa in materia di residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale”, degli onorevoli Rinaldi, Ammatuna, Barbagallo e Galvagno;
- numero 591 “Iniziative a sostegno delle imprese del comparto agro-zootecnico della Regione”, degli onorevoli Maira e Cordaro;
- numero 592 “Interventi urgenti a sostegno dell’agricoltura”, degli onorevoli Caputo, Pogliese, Buzzanca, Falcone e Vinciullo;
- numero 593 “Norme per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”, degli onorevoli Savona e Leontini;
- numero 594 “Iniziative per migliorare l’efficacia delle misure del PSR 2007-2013”, degli onorevoli Adamo, Calanducci, Scilla, Leanza Nicola e Cracolici.

Ne do lettura.

L’onorevole Oddo dichiara di apporre la firma all’ordine del giorno numero 594.

Onorevoli colleghi, su proposta del Governo e non sorgendo osservazioni, gli ordini del giorno vengo tutti accolti come raccomandazione.

L’Assemblea ne prende atto.

PRESIDENTE. Assessore D’Antrassi, secondo lei gli emendamenti A33 e A46, così come sono stati formulati ed approvati dall’Assemblea, sono utilizzabili positivamente e, quindi, compatibili o hanno bisogno di una riscrittura e di un coordinamento da parte degli uffici?

D’ANTRASSI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, così come sono mi sembrano ben formulati.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati, ai sensi dell’articolo 117 del Regolamento interno, i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione: 117.1;
- dal Governo: 117.2.

Si passa all’emendamento 117.1 della Commissione. Ne do lettura:

«All’articolo 30, comma 2, sostituire le parole da ‘nell’ambito’ a ‘per tempo vigente’ con ‘alle condizioni e limiti previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006’».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Si passa all’emendamento 117.2 del Governo. Ne do lettura:

«All’articolo 32, comma 4, sostituire le parole ‘il Ministero delle politiche agricole’ con ‘l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari’».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

LEONTINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà breve.

Vorrei solo sottolineare che la maggioranza non è mai stata presente in Aula con un numero sufficiente di deputati. Noi abbiamo lavorato e contribuito in modo costruttivo affinché il disegno di legge completasse il suo iter con l'esaminato e l'approvazione di ogni singolo articolo. Non abbiamo mai chiesto il numero legale, anche se non c'è mai stato.

Signor Presidente, i venti colleghi della maggioranza che adesso si accingono a votare, tre quarti d'ora fa erano appena dodici e noi abbiamo mantenuto la nostra presenza, abbiamo collaborato e abbiamo contribuito - assessore, ce ne dia atto - con la nostra presenza e i nostri interventi, a qualificare la legge e a fare in modo che venisse approvata.

Solo per sottolineare questo, onorevole Cracolici, che è il capo di una maggioranza che non esiste.

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge nn. 732-672-699-700-713/A

PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale del disegno di legge nn. 732-672-699-700-713/A «Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio».

Indico la votazione per scrutinio nominale.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Si procede alla votazione)

Votano sì: Adamo, Arena, Aricò, Barbagallo, Bosco, Calanducci, Cappadona, Colianni, Cracolici, Cristaudo, Currenti, D'Agostino, D'Asero, Di Benedetto, Digiaco, Di Guardo, Di Mauro, Dina, Donegani, Falcone, Federico, Fiorenza, Forzese, Gentile, Giuffrida, Incardona, Laccoto, Leanza Nicola, Leontini, Limoli, Lo Giudice, Lupo, Mancuso, Marinello, Marziano, Musotto, Nicotra, Oddo, Panarello, Panepinto, Parlavecchio, Picciolo, Pogliese, Ragusa, Rinaldi, Ruggirello, Savona, Scammacca, Scilla, Speciale, Termine, Torregrossa e Vinciullo.

Sono in congedo: Beninati, Bonomo, Buzzanca, Caronia, Cascio Salvatore, Cimino, Cordaro, De Benedictis, Faraone, Ferrara, Formica, Gennuso, Lentini, Maira e Scoma.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:

Presenti 54

Votanti 53

Maggioranza 27

Favorevoli 53

(L'Assemblea approva)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo entrati nella sessione di bilancio per cui l'Assemblea, al di là della finestra legislativa che si aprirà tra qualche settimana, non potrà esaminare altri disegni di legge, tranne quelli decisi dalla Conferenza dei capigruppo. Le Commissioni di merito e la Commissione Bilancio sono invitate a lavorare sulla finanziaria e sul bilancio.

Convoco la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per martedì 22 novembre 2011, alle ore 15.00, per stabilire il calendario dei lavori, soprattutto in ordine ai cinque o sei disegni di legge già pronti per l'Aula, calendarizzando quindi la finestra legislativa nella quale approvare queste norme.

La seduta è rinviata a martedì, 22 novembre 2011, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Regolamento interno, di interrogazioni e di interpellanze della rubrica "Salute"

La seduta è tolta alle ore 20.54

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore
dott. Mario Di Piazza

Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
